SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. **34**.

Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni. (16G00042) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Quagliuzzo. (16A01834) . . . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Piode. (16A01835) . . . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgia e nomina del commissario straordinario. (16A01836) . . . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Calice Ligure. (16A01832) . . . . . *Pag.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro Mosezzo. (16A01833) . . . . *Pag.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Rotondi e nomina del commissario straordinario. (16A01837). . . . . *Pag.* 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 febbraio 2016.

Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Società Acea Ato 5 - Gruppo Acea s.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato. (16A01974) . . . . *Pag.* 10

DECRETO 8 marzo 2016.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (16A02070) . . . . *Pag.* 11

Ministero della salute

DECRETO 18 gennaio 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di ciprodinil, sulla base del dossier A8637C di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A01928). *Pag.* 14

DECRETO 4 febbraio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di folpet e metalaxyl M, sulla base del dossier A9403A di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A01929) . . . . *Pag.* 17

DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CheckMate Puffer OFM, rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale. (16A01926) . . . . *Pag.* 36

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Radiosa», in Casteldelci. (16A01727) . . . . *Pag.* 39

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Bernina», in Piuro. (16A01728). . . . . *Pag.* 39

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Frisia», in Piuro. (16A01729) . . . . *Pag.* 40

DECRETO 18 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Brai», contenente la sostanza attiva pyriproxyfen, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (16A01925). . . . . *Pag.* 40

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 26 febbraio 2016.

Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli di nuova fabbricazione, nonché sui componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati. (16A01975) . . . . *Pag.* 44

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 18 febbraio 2016.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale, con scadenza 31 dicembre 2015. (16A01924) . . . . . . *Pag.* 45

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 25 gennaio 2016.

Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (16A01933). . . . . *Pag.* 58

DECRETO 9 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Campagna Amica soc. coop. agricola in breve anche Campagna Amica S.C.A. in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (16A01919). . . . . *Pag.* 65

DECRETO 18 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Cooperative Giovanni Querzoli società cooperativa», in Forlì e nomina del commissario liquidatore. (16A01918) . . . . *Pag.* 65

DECRETO 19 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Isonzo Multiservices società cooperativa in liquidazione», in Castel Rozzone e nomina del commissario liquidatore. (16A01920). . . . . *Pag.* 66

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido Folico Doc Generici», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 274/2016). (16A01840). . . *Pag.* 67

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ovison», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 272/2016). (16A01842) . . . . *Pag.* 68

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ovixan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 271/2016). (16A01843) . . . . *Pag.* 69

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Combistill», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 262/2016). (16A01844). . . . . *Pag.* 70

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sanitario nazionale 2011-2013: assegnazione alle Regioni delle quote accantonate sulle somme vincolate agli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale previsti dal piano sanitario nazionale 2006-2008 per la realizzazione di progetti in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso. (Delibera n. 122/2015). (16A01930) . . . . *Pag.* 71

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sanitario nazionale 2013: finanziamento borse di studio in medicina generale, terza annualità triennio 2011-2014, seconda annualità triennio 2012-2015 e prima annualità triennio 2013-2016. Fondo sanitario nazionale 2014: finanziamento borse di studio in medicina generale, terza annualità triennio 2012-2015, seconda annualità triennio 2013-2016 e prima annualità triennio 2014-2017. (Delibera n. 121/2015). (16A01931) . . . . *Pag.* 74

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sanitario nazionale (FSN) 2013 e 2014 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento del fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 120/2015). (16A01932) . . . . . *Pag.* 78

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica relativa all'estratto della determina n. 81/2016 del 20 gennaio 2016, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina ABC». (16A01838) . *Pag.* 81

Rettifica relativa all'estratto della determina n. 48/2016 del 20 gennaio 2016, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Cipla». (16A01839) . . . *Pag.* 81

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortiment» (16A01841). . . . . *Pag.* 81

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Aurobindo». (16A01845) . . . . *Pag.* 82

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil Tosse Irritante». (16A01846) . . . . . *Pag.* 82

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cloruro Gambro Dasco». (16A01847) . *Pag.* 82

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fludarabina Mylan Generics». (16A01848) . . *Pag.* 82

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Eurogenerici». (16A01849) . . *Pag.* 83

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Sulfadimetossina 20%» e «Tiamulin HF 125». (16A01912) . . . . *Pag.* 83

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Foltropin». (16A01913) . . . . *Pag.* 83

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincodox 110», 110 mg/g polvere solubile per uso orale per suini. (16A01914) . . . . *Pag.* 83

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effipro Combo». (16A01915) . . . . *Pag.* 84

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Lincoban» per suini. (16A01916) . . . . . *Pag.* 84

Regione autonoma Valle d'Aosta

Scioglimento della «Melarido soc. coop. sociale - Onlus», in Aosta e nomina del commissario liquidatore. (16A01927) . . . . *Pag.* 84

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. **34**.

Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

Art. 2.

Iniziativa del procuratore della Repubblica per la costituzione di squadre investigative comuni

1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, e 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la richiesta può essere formulata anche quando vi è l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati membri o di assicurarne il coordinamento.

3. Quando diversi uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, la richiesta è formulata d'intesa fra loro.

4. La richiesta di istituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il procuratore della Repubblica che richiede l'istituzione della squadra investigativa comune ne dà informazione al procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.

Art. 3.

Richiesta dell'autorità competente di altro Stato membro di costituzione di squadre investigative comuni

1. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorità competente di altro Stato membro è trasmessa al procuratore della Repubblica il cui ufficio è titolare di indagini che esigono un'azione coordinata e concertata con quelle condotte all'estero o al procuratore della Repubblica del luogo in cui gli atti di indagine della squadra investigativa comune devono essere compiuti.

2. Il procuratore della Repubblica che riceve la richiesta di cui al comma 1, se ritiene che essa interessi altro ufficio del pubblico ministero, la trasmette immediatamente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

3. Il procuratore della Repubblica informa della richiesta proveniente dall'autorità competente di altro Stato membro il procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.

4. Se la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune prevede il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, non dà corso alla richiesta e ne dà comunicazione, senza ritardo, all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti e al Ministro della giustizia.

Art. 4.

Atto costitutivo della squadra investigativa comune. Modifica e proroga

1. L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la sottoscrizione di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della Repubblica e dell'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti.

2. L'atto costitutivo indica:

a) i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Della squadra investigativa comune possono far parte uno o più magistrati dell'ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l'atto costitutivo. I membri distaccati sono i componenti della squadra appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla normativa nazionale;

b) il direttore della squadra investigativa comune, scelto tra i suoi componenti. Quando della squadra fanno parte magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, il direttore è indicato tra uno di essi.

c) l'oggetto e le finalità dell'indagine;

d) il termine entro il quale le attività di indagine devono essere compiute.

3. All'atto costituivo è allegato il piano d'azione operativo, contenente le misure organizzative e l'indicazione delle modalità di esecuzione.

4. Quando ravvisano la necessità investigativa, le autorità che hanno costituito la squadra investigativa comune possono modificare, con atto sottoscritto, l'oggetto e la finalità dell'indagine e possono prorogare il termine entro il quale le attività di indagine devono essere compiute.

5. Per sopravvenute esigenze, anche investigative, con le modalità di cui al comma 4, può essere modificata la composizione della squadra investigativa comune, con sostituzione di taluno dei membri o con l'aggiunta di ulteriori membri, sia nazionali che distaccati.

6. Le attività della squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato sono in ogni caso sottoposte, ai sensi dell'articolo 327 del codice di procedura penale, alla direzione del pubblico ministero.

7. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il pubblico ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa comune è indicato nell'atto costitutivo.

Art. 5.

Qualifica e responsabilità penale dei membri distaccati

1. I membri distaccati di una squadra investigativa comune che opera nel territorio dello Stato assumono, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e svolgono le funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine ad essi assegnate.

2. Il pubblico ministero, con provvedimento motivato, può disporre che i membri distaccati non prendano parte al compimento di singoli atti sul territorio dello Stato.

Art. 6.

Utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in conformità alla legge italiana.

2. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune.

3. Nei casi previsti dal presente decreto, gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana.

4. Le informazioni legittimamente ottenute dai componenti della squadra investigativa comune, e non altrimenti reperibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato, possono essere utilizzate:

a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;

b) previo consenso dello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Il consenso può essere negato soltanto in caso di grave pericolo per l'efficacia delle indagini penali condotte nello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte o qualora quest'ultimo possa rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;

c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fermo restando quanto previsto dalla lettera *b)*, in caso di successivo avvio di un'indagine penale;

d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati che hanno costituito la squadra.

5. Il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l'atto costitutivo della squadra investigativa comune può richiedere all'autorità competente degli altri Stati membri coinvolti nella squadra di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi.

6. Il procuratore della Repubblica osserva, nei limiti di tempo di cui al comma 5, le condizioni richieste dall'autorità degli altri Stati membri per l'utilizzazione delle informazioni, di cui al medesimo comma, a fini investigativi o processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.

Art. 7.

Responsabilità civile dello Stato italiano per i danni cagionati dalla squadra investigativa comune

1. Lo Stato italiano è responsabile dei danni causati nell'adempimento della missione della squadra investigativa comune da parte dei propri componenti conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.

2. Se lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni da componenti italiani della squadra provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri componenti, lo Stato italiano rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

3. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi sul territorio italiano dai componenti della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza dei membri distaccati.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla attuazione del presente decreto, pari ad euro 305.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 9 luglio 2015, n. 114.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La Decisione quadro 2002/465/GAI è pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2002, n. L 162.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Capo III - Potestà normativa del Governo

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3 , così recita:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176 , così recita:

«Art. 18 *(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'art. 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in

vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;

g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera *a)*, ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi alla decisone quadro 2002/465/GAI si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale:

«Art. 51 *(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)*. — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera *a)* sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-*bis*, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis* e dai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente .

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*quinquies*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-*bis*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*undecies*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 640-*ter* e 640-*quinquies* del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

«Art. 407 *(Termini di durata massima delle indagini preliminari)*. — 1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza 7-*bis*) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-*bis*, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».

— Il testo dell'art. 327 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 327 *(Direzione delle indagini preliminari)*. — 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudi-

ziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.».

— Il testo dell'art. 431 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 431 *(Fascicolo per il dibattimento)*. — 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera *d)*, assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'art. 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.».

— Per i riferimenti normativi all'art. 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114, si veda nelle note alle premesse.

16G00042

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Quagliuzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Quagliuzzo (Torino) ed il sindaco nella persona del signor Renzo Zucca;

Vista la deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2016 con la quale il consiglio comunale di Quagliuzzo ha preso atto dello stato di impedimento permanente allo svolgimento da parte del sindaco delle funzioni istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quagliuzzo (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Quagliuzzo (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Renzo Zucca.

In data 28 gennaio 2016, la prefettura di Torino ha trasmesso la deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2016, con la quale il consiglio comunale di Quagliuzzo, sulla base della certificazione prodotta dallo stesso sindaco, ha preso atto della causa di impedimento permanente del medesimo allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quagliuzzo (Torino).

Roma, 15 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Piode.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Piode (Vercelli);

Considerato altresì che, in data 2 febbraio 2016, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Piode (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Piode (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Donato Ferraris.

Il citato amministratore, in data 2 febbraio 2016, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piode (Vercelli).

Roma, 15 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 ottobre 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Borgia (Catanzaro);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Aurora Colosimo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Borgia (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 ottobre 2012 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 febbraio 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Aurora Colosimo.

Roma, 15 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Calice Ligure.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Calice Ligure (Savona);

Considerato altresì che, in data 5 febbraio 2016, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Calice Ligure (Savona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calice Ligure (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Salvatore Paonessa.

Il citato amministratore, in data 5 febbraio 2016, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calice Ligure (Savona).

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01832

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro Mosezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Pietro Mosezzo (Novara);

Considerato altresì che, in data 17 febbraio 2016, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Pietro Mosezzo (Novara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Pietro Mosezzo (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Mauro De Gregori.

Il citato amministratore, in data 17 febbraio 2016, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro Mosezzo (Novara).

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01833

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Rotondi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rotondi (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da quattro consiglieri su sette assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rotondi (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ester Fedullo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rotondi (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da sette consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 febbraio 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rotondi (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ester Fedullo.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01837

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2016.

Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Società Acea Ato 5 - Gruppo Acea s.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-*bis*, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera gg-*ter*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia s.p.a., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

Visto l'art. 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dall'art. 10, comma 1, del decreto- legge 30 dicembre 2015, n. 210, il quale, da ultimo, ha disposto il differimento al 30 giugno 2016 del termine previsto dalla lettera gg-*ter*) del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che "per gli effetti di cui al d.lgs. n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.";

Considerato che la Società Acea Ato 5 s.p.a. – Gruppo Acea s.p.a., partecipata da Roma Capitale, gestisce, a seguito di affidamento in concessione, il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio meridionale - Frosinone;

Vista la nota n. 12269 del 26 febbraio 2015, con la quale la Società Acea Ato 5 s.p.a. - Gruppo Acea s.p.a., ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 100308 del 29 dicembre 2015;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 5 s.p.a. - Gruppo Acea s.p.a., in quanto relativi ad un servizio pubblico essenziale e nella considerazione che l'equilibrio economico-finanziario del gestore del servizio idrico integrato consenta di assicurare nel tempo la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 5 s.p.a. - Gruppo Acea s.p.a., nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio meridionale – Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro: PADOAN

16A01974

DECRETO 8 marzo 2016.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 marzo 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 55.429 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 marzo 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 marzo 2017, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 marzo 2016. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2017.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo

accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 marzo 2016.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A02070

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 gennaio 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di ciprodinil, sulla base del dossier A8637C di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva 2006/04/CE della Commissione del 18 luglio 2006, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva ciprodinil;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva ciprodinil decade il 31 aprile 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto in particolare il Reg. (UE) 678/2014 che proroga l'approvazione di alcune sostanze attive tra le quali il ciprodinil fino al 31 aprile 2018;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario CHORUS, presentato dall'impresa Syngenta Italia S.p.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva ciprodinil;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A8637C, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 aprile 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 43057 in data 16 novembre 2015 con la quale è stata richiesta all'Impresa Syngenta Italia S.p.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 12 mesi dalla data della medesima;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciprodinil, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario Chorus;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciprodinil, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con le condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Syngenta Italia S.p.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 18 gennaio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **ciprodinil** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A8637C di All. III fino **al 31 aprile 2018** ai sensi del Reg. (UE) 678/2014.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>9373</td><td>CHORUS</td><td>29/09/1997</td><td>Syngenta italia S.p.A.</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P501-P273-P391</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Rinuncia alle taglie 150-250g e ai sacchetti idrosolubili
- Estensione alle officine di produzione: Exwold Technology Limited, Hartlepool (Inghilterra)</td></tr>
</table>

16A01928

DECRETO 4 febbraio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di folpet e metalaxyl M, sulla base del dossier A9403A di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2003 di recepimento della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 giugno 2002, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva metalaxyl M;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva folpet;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva folpet decade il 30 settembre 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il Reg (UE) 404/2015 della commissione del 15 marzo 2015 che proroga l'approvazione della sostanza attiva folpet fino al 31 luglio 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario RIDOMIL GOLD COMBI, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection AG, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dai decreti recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive folpet e metalaxyl M;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A9403A, svolta dal università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 6625 in data 26 febbraio 2015 con la quale è stata richiesta all'Impresa Syngenta Italia S.p.a. rappresentante in Italia della Syngenta Crop Protection AG titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier A9403A conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario RIDOMIL GOLD COMBI;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Syngenta Crop Protection AG è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 4 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

I prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **folpet e metalaxyl M** sono ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A9403A di All. III fino al 31 luglio 2018 ai sensi Reg (UE) 404/2015 della commissione del 15 marzo 2015.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	10106	RIDOMIL GOLD COMBI	27/07/1999	Syngenta Italia S.p.a.	ATTENZIONE H319-H332-H351-H400; EUH401-EUH208; P102-P280-P302+P352- P305+P351+P338-P391- P501
	Modifiche autorizzate: - Modifiche di composizione				
2.	10302	FLARE GOLD COMBI	03/02/2000	Syngenta Italia S.p.a.	ATTENZIONE H319-H332-H351-H400; EUH401-EUH208; P102-P280-P302+P352- P305+P351+P338-P391- P501
	Modifiche autorizzate: - Modifiche di composizione in adeguamento al prodotto di riferimento				
3.	10626	RIDOMIL GOLD COMBI PB	14/11/2000	Syngenta Italia S.p.a.	ATTENZIONE H319-H332-H351-H400; EUH401-EUH208; P102-P280-P302+P352- P305+P351+P338-P391- P501
	Modifiche autorizzate: - Modifiche di composizione in adeguamento al prodotto di riferimento				
4.	11857	MIDAURIL COMBI	21/11/2003	Diachem S.p.a.	ATTENZIONE H319-H332-H351-H400; EUH401-EUH208; P102-P280-P302+P352- P305+P351+P338-P391- P501
	Modifiche autorizzate: - Modifiche di composizione in adeguamento al prodotto di riferimento				
5.	16227	FOLPAN COMBI	16/02/2015	Diachem S.p.a.	ATTENZIONE H319-H332-H351-H400; EUH401-EUH208; P102-P280-P302+P352- P305+P351+P338-P391- P501
	Modifiche autorizzate: - Modifiche di composizione in adeguamento al prodotto di riferimento				

s.a. folpet e metalaxyl M FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

syngenta.

Ridomil GOLD® COMBI

Polvere bagnabile

Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora

Composizione

100 g di prodotto contengono:
metalaxil-m puro g 4,85
folpet puro g 40
coformulanti q.b. a g 100
contiene folpet. Può provocare una reazione allergica
contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 10106 del 27.7.99

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A. S.p.A., Caravaggio (BG)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Altra taglia: kg 5
® marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxil-m 4,85%
folpet 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Ridomil GOLD COMBI è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora. È costituito da una miscela di Metalaxil-M, fungicida sistemico appartenente alle fenilammidi, e Folpet, fungicida proteggente con meccanismo d'azione aspecifico.

Dosi e modalità d'impiego
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge; infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta del Ridomil GOLD COMBI consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Malattia	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*)	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:
- Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

Non superare l'intervallo di 7-10 giorni fra l'ultimo trattamento con Ridomil GOLD COMBI ed il successivo con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
L'uso regolare del Ridomil GOLD COMBI per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.
Qualora si verificasse una mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi con diverso meccanismo d'azione. Non applicare su vivai di vite.

Compatibilità
Non miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e tossica per le api."

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 FEB. 2016

syngenta

Ridomil GOLD® COMBI

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
Fungicida specifico per la protezione della vita dalla peronospora

Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxil-m puro g 4,85
folpet puro g 40
coformulanti q.b. a g 100
contiene folpet. Può provocare una reazione allergica
contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico

ATTENZIONE

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 10106 del 27.7.99

g 200-500

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

® marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 FEB. 2016

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua.

2 Estrarre i sacchetti idrosolubili dalla confezione con mani asciutte.

3 Introdurre nel serbatoio il numero di sacchetti come da etichetta.

4 Mettere in funzione l'agitatore e attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti).

5 Aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

(confezione da sacchetti da g)

Ridomil GOLD® COMBI

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora

Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxil-m puro g 4,85
folpet puro g 40
coformulanti q.b. a g 100
contiene folpet. Può provocare una reazione allergica
contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 10106 del 27/07/1999

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**

(g 200x5)

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A. S.p.A., Caravaggio (BG)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Altre taglie: kg 1 (g 500x2) kg 5 (g 500x10)
®marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxil-m 4,85%
folpet 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Ridomil GOLD COMBI è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora. È costituito da una miscela di Metalaxil-M, fungicida sistemico appartenente alle fenilammidi, e Folpet, fungicida proteggente con meccanismo d'azione aspecifico.

Dosi e modalità d'impiego
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge; infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta del Ridomil GOLD COMBI consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Malattia	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*)	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:
– Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

Non superare l'intervallo di 7-10 giorni fra l'ultimo trattamento con Ridomil GOLD COMBI ed il successivo con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
L'uso regolare del Ridomil GOLD COMBI per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.
Qualora si verificasse una mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi con diverso meccanismo d'azione. Non applicare su vivai di vite.

Compatibilità
Non miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
4 FEB. 2016

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e tossica per le api."

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 FEB. 2016

syngenta.

Flare® GOLD COMBI

Polvere bagnabile
Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora

Composizione
100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro		g 4,85
folpet puro		g 40
coformulanti	q.b. a	g 100

contiene folpet. Può provocare una reazione allergica
contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 10302 del 3.2.2000

Partita n. vedi corpo della confezione ***Kg 1***

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Aigues-Vives (Francia)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A. S.p.A., Caravaggio (BG)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
Altra taglia: kg 5
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxil-m 4,85%
folpet 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
FLARE GOLD COMBI è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora. È costituito da una miscela di Metalaxil-M, fungicida sistemico appartenente alle fenilammidi, e Folpet, fungicida proteggente con meccanismo d'azione aspecifico.

Dosi e modalità d'impiego
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge; infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta del FLARE GOLD COMBI consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Malattia	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*)	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:
– Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

Non superare l'intervallo di 7-10 giorni fra l'ultimo trattamento con FLARE GOLD COMBI ed il successivo con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
L'uso regolare del FLARE GOLD COMBI per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.
Qualora si verificasse una mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi con diverso meccanismo d'azione. Non applicare su vivai di vite.

Compatibilità
Non miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e tossica per le api."

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 FEB. 2016

syngenta.

Flare® GOLD COMBI

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora

Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxil-m puro g 4,85
folpet puro g 40
coformulanti q.b. a g 100
contiene folpet. Può provocare una reazione allergica
contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico

ATTENZIONE

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 10302 del 3.2.2000

g 200-500

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 FEB. 2016

syngenta.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua.

2 Estrarre i sacchetti idrosolubili dalla confezione con mani asciutte.

3 Introdurre nel serbatoio il numero di sacchetti come da etichetta.

4 Mettere in funzione l'agitatore e attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti).

5 Aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.
STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.
ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

(confezione da sacchetti da g)

Flare® GOLD COMBI

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora

Composizione
100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro		g 4,85
folpet puro		g 40
coformulanti	q.b. a	g 100

contiene folpet. Può provocare una reazione allergica
contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 10302 del 3.2.2000

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1** (g 200x5)

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Aigues-Vives (Francia)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A. S.p.A., Caravaggio (BG)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Altre taglie: kg 1 (g 500x 2); kg 5 (g 500x10)
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

metalaxil-m 4,85%
folpet 40%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
FLARE GOLD COMBI è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora. È costituito da una miscela di Metalaxil-M, fungicida sistemico appartenente alle fenilammidi, e Folpet, fungicida proteggente con meccanismo d'azione aspecifico.

Dosi e modalità d'impiego
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge; infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta del FLARE GOLD COMBI consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Malattia	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite *(Plasmopara viticola)*	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:
- Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

Non superare l'intervallo di 7-10 giorni fra l'ultimo trattamento con FLARE GOLD COMBI ed il successivo con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
L'uso regolare del FLARE GOLD COMBI per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.
Qualora si verificasse una mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi con diverso meccanismo d'azione.
Non applicare su vivai di vite.

Compatibilità
Non miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
4 FEB. 2016

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e tossica per le api."

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 FEB. 2016

Ridomil GOLD® COMBI PB

Polvere bagnabile
Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora

Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxil-m puro g 4,85
folpet puro g 40
coformulanti q.b. a g 100
contiene folpet. Può provocare una reazione allergica
contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 - Milano – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 10626 del 14.11.2000
Partita n. vedi corpo della confezione

Kg 1

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A. S.p.A., Caravaggio (BG)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Altra taglia: kg 5
® marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxil-m 4,85%
folpet 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Ridomil GOLD COMBI PB è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora. È costituito da una miscela di Metalaxil-M, fungicida sistemico appartenente alle fenilammidi, e Folpet, fungicida proteggente con meccanismo d'azione aspecifico.

Dosi e modalità d'impiego
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge; infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta del Ridomil GOLD COMBI PB consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Malattia	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*)	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:
- Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

Non superare l'intervallo di 7-10 giorni fra l'ultimo trattamento con Ridomil GOLD COMBI PB ed il successivo con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
L'uso regolare del Ridomil GOLD COMBI PB per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.
Qualora si verificasse una mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi con diverso meccanismo d'azione. Non applicare su vivai di vite.

Compatibilità
Non miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e tossica per le api."

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 FEB. 2016

syngenta

syngenta.

Ridomil GOLD® COMBI PB

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora

Composizione
metalaxil-M puro g 4,85
folpet puro g 40
coformulanti q.b. a g 100
contiene folpet. Può provocare una reazione allergica
contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico

ATTENZIONE

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Italia S.p.A., Via Gallarate 139 - MILANO
Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 10626 del 14.11.2000

g 200-500

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 FEB. 2016

syngenta.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

(confezione da sacchetti da g)

Ridomil GOLD® COMBI PB

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora

Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxil-M puro g 4,85
folpet puro g 40
coformulanti q.b. a g 100
contiene folpet. Può provocare una reazione allergica
contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli, n. 2, Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n.10626 del 14.11.2000

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**
(g 200x5)

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Aigues-Vives (Francia)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A. S.p.A., Caravaggio (BG)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Altre taglie: kg 1 (g 500x2) kg 5 (g 500x10)
® marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxil-m 4,85%
folpet 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Ridomil GOLD COMBI PB è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora. È costituito da una miscela di Metalaxil-M, fungicida sistemico appartenente alle fenilammidi, e Folpet, fungicida proteggente con meccanismo d'azione aspecifico.

Dosi e modalità d'impiego
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge; infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta del Ridomil GOLD COMBI PB consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Malattia	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*)	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:
- Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

Non superare l'intervallo di 7-10 giorni fra l'ultimo trattamento con Ridomil GOLD COMBI PB ed il successivo con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
L'uso regolare del Ridomil GOLD COMBI PB per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.
Qualora si verificasse una mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi con diverso meccanismo d'azione. Non applicare su vivai di vite.

Compatibilità
Non miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
4 FEB. 2016

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e tossica per le api."

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 FEB. 2016

MIDAURIL COMBI

Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora
Polvere bagnabile

Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxil-m puro g 4,85
folpet puro g 40
coformulanti q.b. a g 100

Contiene Folpet. Può provocare una reazione allergica.
Contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H332 Nocivo se inalato. H319 Provoca grave irritazione oculare. H351 Sospettato di provocare il cancro. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: ---
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 – ALBANO S. ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611
OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)**
Registrazione Ministero della Sanità n. 11857 del 21.11.2003
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 1-2-5-10
PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **Metalaxil-M 4,85%** e **Folpet 40%**, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
MIDAURIL COMBI è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora. È costituito da una miscela di Metalaxil-M, fungicida sistemico appartenente alle fenilammidi, e Folpet, fungicida proteggente con meccanismo d'azione aspecifico.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge; infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta del MIDAURIL COMBI consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Malattia	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite *(Plasmopara viticola)*	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:
- Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

Non superare l'intervallo di 7-10 giorni fra l'ultimo trattamento con MIDAURIL COMBI ed il successivo con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
L'uso regolare del MIDAURIL COMBI per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.
Qualora si verificasse una mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi con diverso meccanismo d'azione. Non applicare su vivai di vite.

COMPATIBILITÀ
Non miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e tossica per le api.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...
4 FEB. 2016

MIDAURIL COMBI

Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 4 (Metalaxil-m) – FRAC M4 (Folpet)

Composizione	
100 g di prodotto contengono:	
metalaxil-m puro	**g 4,85**
folpet puro	**g 40**
coformulanti q.b. a	**g 100**

Contiene Folpet. Può provocare una reazione allergica.
Contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H332 Nocivo se inalato. H319 Provoca grave irritazione oculare. H351 Sospettato di provocare il cancro. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: — SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 – ALBANO S. ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)**

Registrazione Ministero della Sanità n. 11857 del 21.11.2003

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1(g 200x5), kg 2 (g 200x10), 5 kg (g 1000x5)

PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **Metalaxil-M 4,85%** e **Folpet 40%**, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
MIDAURIL COMBI è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora. È costituito da una miscela di Metalaxil-M, fungicida sistemico appartenente alle fenilammidi, e Folpet, fungicida proteggente con meccanismo d'azione aspecifico.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge; infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta del MIDAURIL COMBI consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Malattia	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*)	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:
- Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

Non superare l'intervallo di 7-10 giorni fra l'ultimo trattamento con MIDAURIL COMBI ed il successivo con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
L'uso regolare del MIDAURIL COMBI per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.
Qualora si verificasse una mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi con diverso meccanismo d'azione. Non applicare su vivai di vite.

COMPATIBILITÀ
Non miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e tossica per le api.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 4 FEB. 2016

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

MIDAURIL COMBI

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite.
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 4 (Metalaxil-m) – FRAC M4 (Folpet)

Composizione	
100 g di prodotto contengono:	
metalaxil-m puro	g 4,8
folpet puro	g 40
coformulanti q.b. a	g 100

Contiene Folpet. Può provocare una reazione allergica.
Contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H332 Nocivo se inalato. H319 Provoca grave irritazione oculare. H351 Sospettato di provocare il cancro. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: ---
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.PA. - Via Tonale,15 – ALBANO S.ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11857 del 21.11.2003

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 200; 1000.

PARTITA N.

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE
AVVERTENZA: LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
4 FEB. 2016

FOLPAN COMBI

Polvere bagnabile

Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 4 (Metalaxil-m) – FRAC M4 (Folpet)

Composizione	
100 g di prodotto contengono:	
metalaxil-m puro	**g 4,85**
folpet puro	**g 40**
coformulanti q.b. a	**g 100**

Contiene Folpet. Può provocare una reazione allergica.
Contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H332 Nocivo se inalato. H319 Provoca grave irritazione oculare. H351 Sospettato di provocare il cancro. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**
CONSERVAZIONE: ---
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 – ALBANO S. ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611
OFFICINA DI PRODUZIONE: **DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)**
DISTRIBUITO DA: **ADAMA Italia s.r.l.** - Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) Tel. +39 035 328811
Registrazione Ministero della Sanità n. 16227 del 16.02.2015
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 0,2 – 0,5 – 1 – 5 **PARTITA N.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **Metalaxil-M 4,85%** e **Folpet 40%**, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia: **sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
FOLPAN COMBI è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora. È costituito da una miscela di Metalaxil-M, fungicida sistemico appartenente alle fenilammidi, e Folpet, fungicida proteggente con meccanismo d'azione aspecifico.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge; infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta del FOLPAN COMBI consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Malattia	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*)	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:
- Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

Non superare l'intervallo di 7-10 giorni fra l'ultimo trattamento con FOLPAN COMBI ed il successivo con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
L'uso regolare del FOLPAN COMBI per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.
Qualora si verificasse una mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi con diverso meccanismo d'azione. Non applicare su vivai di vite.

COMPATIBILITÀ
Non miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e tossica per le api.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...
4 FEB. 2016

16A01929

DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CheckMate Puffer OFM, rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista l'istanza presentata il 13 gennaio 2014 dall'impresa, Suterra Europe Biocontrol S.L. con sede in C/de la Imaginaciò n. 7-9, Gavà Business Park, 08850 Gavà (Barcelona), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato CheckMate Puffer OFM, contenente le sostanze attive feromoni: (Z)-8-Dodecen-1-il acetato, (E)-8-Dodecen-1-il acetato, (Z)-8-Dodecen-1-olo, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, indicando l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate tra cui feromoni (Z)-8-Dodecen-1-il acetato, (E)-8-Dodecen-1-il acetato, (Z)-8-Dodecen-1-olo, fino al 31 agosto 2019;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report–DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 23 marzo 2015;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR);

Vista la nota dell'Ufficio in data 11 dicembre 2015 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 19 gennaio 2016 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Visto il pagamento della tariffa a norma del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, l'Impresa Suterra Europe Biocontrol S.L. con sede in C/de la Imaginaciò n. 7-9, Gavà Business Park, 08850 Gavà (Barcelona), è autorizzata, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CheckMate Puffer OFM, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato in bombole aereosol da g 115.2 - 153.6 - 192 - 230.4 - 268.8 - 307.2 - 345.6 - 384.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero Suterra LLC 20950 NE Talus Place-97701 Bend OR (USA).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16548.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà comunicato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

CheckMate® Puffer® OFM

FEROMONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE DELLA TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO (*Grapholita molesta*) E DELLA *TORTRICE DELLE SUSINE* (*Grapholita funebrana*)
BOMBOLE AEROSOL (AE)

CheckMate® Puffer® OFM Registrazione del Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE:
(Z)-8-Dodecen-1-il-acetato: 11.63 % p/p
(E)-8-Dodecen-1-il-acetato: 0.75 % p/p
(Z)-8-Dodecen-1-olo: 0.12 % p/p
Solvente e propellente: q.b. a 100 % p/p

Suterra®

Titolare dell'autorizzazione e distributore:
Suterra Europe Biocontrol S.L.
C/de la Imaginacio', No. 7-9 08850 Gava' (Barcelona) Spain
Tel: +34 93 662 55 44

Stabilimento di produzione
Suterra, LLC
20950 NE Talus Place –
97701 Bend, OR (U.S.A)

Pittogramma di pericolo

Avvertenza: Attenzione

Indicazioni di pericolo:
H223: Aerosol infiammabile
H229: Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento
H315: Provoca irritazione cutanea
H319: Provoca grave irritazione oculare
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini
P210: Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere - Non fumare
P251: Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso
P264: Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone dopo l'uso
P273: Non disperdere nell'ambiente
P280: Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi
P410 + P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F

PER EVITARE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE, SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NORME PRECAUZIONALI:
Usare guanti adatti per maneggiare le bombole e garantirsi una adeguata ventilazione quando si maneggiano le bombole. Non maneggiare le bombole in ambiente chiuso. Lavarsi accuratamente con acqua e sapone dopo aver collocato le bombole. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Consultare il medico se l'irritazione persiste.
INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Contenuto: 115.2-153.6-192-230.4-268.8-307.2-345.6-384 g 3
Partita n°:
Data di produzione:
Data di scadenza: 3 anni dalla data di produzione

CheckMate® e Puffer® sono marchi registrato Suterra® LLC, U.S.A

CARATTERISTICHE
CheckMate® Puffer® OFM è un feromone in bombole aerosol per la confusione sessuale della Tignola Orientale del Pesco (*Grapholita molesta*) e della Tortrice delle Susine (*Grapholita funebrana*) in tutte le colture soggette ad attacchi del fitofago. Le singole bombole devono essere inserite in appositi dispositivi di erogazione automatica (Puffer Aerosol Cabinet) che assicurano l'erogazione del feromone per tutta la stagione, indipendentemente dalle condizioni climatiche.

APPLICAZIONE AUTORIZZATA
Contro la Tignola Orientale del Pesco (*Grapholita molesta*) e Tortrice delle Susine (*Grapholita funebrana*) in programmi di confusione sessuale sulle drupacee e su tutte le colture soggette ad attacchi del fitofago.
Non è autorizzato l'uso in serra.

DOSE
Da 2 a 3 unità / ha. La dose necessaria deve essere regolata in base all'esperienza sul campo (dimensione e forma della parcella, pressione dell'insetto, colture vicine).
Non applicare più di 144 grammi di sostanza attiva per ettaro e anno.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Assicurare il monitoraggio degli adulti della Tignola Orientale del Pesco e della Tortrice delle Susine disponendo in campo, già in prossimità dell'inizio del primo volo, le apposite trappole e proseguendo i rilievi per tutta la stagione comprendendo anche il controllo sui frutti.
Consultare i tecnici dei Servizi fitosanitari regionali o di altre organizzazioni che operano sul territorio per avere informazioni utili sui modelli previsionali e sull'andamento dei voli della Tignola Orientale del Pesco e della Tortrice delle Susine.
Inserire la bombola di CheckMate Puffer OFM all'interno dell'apposito dispositivo di erogazione automatica (Puffer Aerosol Cabinet) quindi applicare manualmente il dispositivo sulla sommità delle piante prima dell'inizio del volo della Tignola Orientale del Pesco e della Tortrice delle Susine.
Al fine di garantire una migliore dispersione del feromone, l'emissione diretta sulla vegetazione dovrebbe essere minimizzata.
Nella distribuzione dei dispositivi di erogazione automatica contenenti CheckMate Puffer OFM, prendere in considerazione: la forma e la dimensione dei campi da trattare, la direzione dei venti dominanti, la varietà coltivata ed il tipo di trattamento di controllo della Tignola Orientale del Pesco e della Tortrice delle Susine adottato negli appezzamenti limitrofi che potrebbero essere fonti di migrazione di femmine della stessa specie già fecondate. In generale si raccomanda una distribuzione omogenea, avendo cura di rinforzare i bordi dei lati del campo da dove provengono i venti dominanti.
Nel caso in cui i dispositivi di erogazione automatica fossero applicati dopo l'inizio del volo, si raccomanda di integrare l'uso di CheckMate Puffer OFM con insetticidi capaci di controllare le uova e le larve esistenti.
In frutteti oggetto di forti infestazioni di Tignola Orientale del Pesco e della Tortrice delle Susine negli anni precedenti o in presenza di danni ai frutti superiori alle soglie di tolleranza, si consiglia di integrare l'uso di CheckMate Puffer OFM con insetticidi specifici o altri metodi di controllo.
CheckMate Puffer OFM eroga feromone sessuale di *G.molesta* e *G.funebrana* al fine di evitare l'accoppiamento degli adulti. Grazie alla specificità del feromone, nessuna altra specie risulta influenzata.
Non si sono osservati effetti di fitotossicità nei frutteti trattati

Tempo di carenza: Non richiesto

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 5 FEB. 2016

16A01926

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Radiosa», in Casteldelci.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Radiosa" di Casteldelci (Rimini) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Radiosa" in Comune di Casteldelci (Rimini).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01727

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Bernina», in Piuro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Bernina" di Piuro (Sondrio) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Bernina" in Comune di Piuro (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01728

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Frisia», in Piuro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Frisia" di Piuro (Sondrio) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Frisia" in Comune di Piuro (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01729

DECRETO 18 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Brai», contenente la sostanza attiva pyriproxyfen, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115, recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119, recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10, recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 30 maggio 2015, dall'Impresa Lainco S.A., con sede legale in Avda Bizet, 8-12 Poligono Industrial Can Jardi, 08191 Rubi (Barcellona) - Spagna, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Brai, a base della sostanza attiva pyriproxyfen, come insetticida, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro quale la Spagna, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'Istituto convenzionato, Università degli Studi di Milano;

Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, acquisito per via telematica che conferma le conclusioni dell'Istituto individuato per la valutazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota del 19 gennaio 2016 con la quale è stato richiesto all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto fitosanitario;

Vista la nota del 27 gennaio 2016 con la quale l'Impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Brai;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pyriproxyfen come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'Impresa, Lainco S.A., con sede legale in Avda Bizet, 8-12 Poligono Industrial Can Jardi, E - 08191 Rubi (Barcellona) - Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario BRAI, a base della sostanza attiva pyriproxyfen, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario in questione è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009; il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro quale la Spagna.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pyriproxyfen, come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Avda. Bizet, 8-12- Poligono Industrial Can Jardi E - 08191 Rubi (Barcellona) - Spagna.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e litri 1-5.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16404.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 18 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

BRAI

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE
Codice IRAC: 7C

BRAI - Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione	
Pyriproxyfen puro	g. 10,8 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n°
Contenuto netto:
100-250-500 ml; 1-5 L

* *contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante e 2-Etilesil-S-lattato*

LAINCO S.A.
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi
E-08191 Rubi (Barcellona) - Spagna
Tel. +34 93 586 20 15

Stabilimento di produzione:
LAINCO S.A.
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi
E-08191 Rubi (Barcellona) – Spagna

Distribuito da:
CHEMIA S.p.A
Via Statale n° 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532848477

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare la nebbia. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 NON provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Usare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione, carico, applicazione e in caso di rientro nell'area trattata. Durante l'applicazione su agrumi e pomodoro, utilizzare anche indumenti protettivi e, nel caso di impieghi su pomodoro, anche maschera di tipo FFP2. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo la serra fino all'essiccazione dello spray prima di accedervi nuovamente. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 metri su agrumi (10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75%) e 25 metri su fruttiferi (15 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75%). Per proteggere gli insetti impollinatori, negli impieghi su pomodoro in serra, rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per 48 ore dopo il trattamento.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BRAI è un insetticida regolatore di crescita attivo per contatto e ingestione. Il prodotto agisce sullo sviluppo dell'insetto, inibendo i naturali processi evolutivi come la metamorfosi, l'embriogenesi e la riproduzione, causando così l'eliminazione del parassita. Il prodotto ha un'elevata persistenza e pertanto assicura un controllo duraturo degli insetti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
AGRUMI: contro Cocciniglia rossa degli agrumi *(Aonidiella aurantii)*, Cocciniglia grigia degli agrumi *(Parlatoria pergandei)*, Cocciniglia bianca del limone *(Aspidiotus neri)*, Cocciniglia elmetto degli agrumi *(Ceroplastes sinensis)*, Cocciniglia serpetta (*Lepidosaphes gloverii*) e cocciniglia virgola (*Lepidosaphes beckii*) effettuare il trattamento alla dose di 40-50 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-2250 L/ha (dosaggio max di pf 1,125 l/ha). Intervenire tra maggio e giugno o tra agosto e settembre, alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente della prima generazione. Effettuare un solo trattamento per anno.
POMACEE E DRUPACEE: contro Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus*), effettuare il trattamento in pre-fioritura alla dose di 40-50 ml/hl (max. 0,5 l/ha) utilizzando volumi d'acqua di 700-1000 L/ha. Effettuare un solo trattamento per anno.
POMODORO (in serra): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) effettuare il trattamento alla dose di 50-75 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-1500 L/ha (max. 1,125 l/ha). Intervenire alla comparsa degli adulti, effettuando massimo due trattamenti per anno con un intervallo tra le applicazioni di 10 giorni.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO E 30 GIORNI SU AGRUMI.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 FEB. 2016

Etichetta formato ridotto

BRAI

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE
Codice IRAC: 7C

BRAI - Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione	
Pyriproxyfen puro	**g. 10,8 (= 100 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

Partita n°
Contenuto netto:
100 ml

** contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante e 2-Etilesil-S-lattato*

LAINCO S.A.
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi
E-08191 Rubi (Barcellona) - Spagna
Tel. +34 93 586 20 15

Stabilimento di produzione:
LAINCO S.A.
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi
E-08191 Rubi (Barcellona) – Spagna

Distribuito da:
CHEMIA S.p.A
Via Statale n° 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532848477

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare la nebbia. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 NON provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .....18 FEB. 2016

16A01925

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 2016.

Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli di nuova fabbricazione, nonché sui componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto il Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

Visti in particolare gli articoli 12 e 30 della citata direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti provvedimenti riguardanti la conformità della produzione e l'immissione dei prodotti sul mercato;

Vista la direttiva 2002/24/CE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote;

Visti in particolare gli articoli 10 e 12 della citata direttiva 2002/24/CE del Consiglio, recanti provvedimenti riguardanti la conformità della produzione e l'immissione dei prodotti sul mercato;

Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti attuata con decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172;

Vista la decisione 2010/15/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore;

Considerato che la citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 655, dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce le disposizioni straordinarie per avviare una specifica campagna di verifica sulla effettività dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli, nonché per incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. In applicazione di quanto disposto dal comma 655 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, i veicoli nuovi di fabbrica e circolanti sul territorio nazionale sono oggetto di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti su strada.

2. In applicazione di quanto disposto dal medesimo comma della Legge di Stabilità 2016, i veicoli, i componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati sono oggetto di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei requisiti di omologazione.

3. Le verifiche di cui ai commi precedenti, sono disposte a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica ed integrano quanto già stabilito dall'art. 77 del Codice della strada.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono oggetto del presente decreto:

a) per le verifiche di effettività delle emissioni inquinanti su strada: i veicoli di categoria internazionale M1 ed N1;

b) per le verifiche di conformità al tipo omologato (art. 77 del Codice della strada):

1. i veicoli di cui alle lettere *e), f), g), i)* dell'art. 47 del Codice della strada;

2. i caschi protettivi per utenti di veicoli a due ruote (art. 171 del Codice della strada);

3. i sistemi di ritenuta per bambini (art. 172 del Codice della strada);

4. i pneumatici per autoveicoli, motocicli e ciclomotori (art. 72 del Codice della strada);

5. le ruote (decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20);

6. le guarnizioni di attrito per i sistemi frenanti dei veicoli (art. 75 del Codice della strada);

c) per la verifica di rispondenza alle pertinenti prescrizioni: i velocipedi a pedalata assistita (art. 50 del Codice della strada).

Art. 3.

Modalità attuative

1. La Direzione generale della motorizzazione, con successivi decreti, stabilisce le modalità e le metodologie di prova, nonché i corrispondenti requisiti di accettabilità, riferiti alle verifiche di conformità al tipo omologato.

2. Per quanto attiene le emissioni inquinanti dei veicoli nuovi di fabbrica, devono essere eseguite prove su banco a rulli e prove su strada, individuando idonei fattori di conformità per il confronto dei rispettivi risultati, con riferimento alla normativa UE, in corso di definizione.

3. Per quanto attiene le emissioni inquinanti dei veicoli circolanti, devono essere eseguite prove su banco a rulli, individuando idonei fattori di comparazione, rispetto alle reali condizioni d'uso dei veicoli, con riferimento alla vigente normativa tecnica.

Art. 4.

Soggetti incaricati

1. Le verifiche e prove vengono effettuate dalla Direzione generale per la motorizzazione, attraverso i propri uffici centrali e periferici, anche avvalendosi di istituti specializzati e di idonei laboratori, nonché mediante l'affidamento

dei servizi accessori per l'espletamento del programma, ad operatori di mercato, con procedure di evidenza pubblica.

2. Le relative determine a contrarre disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti di cui al comma precedente, nel rispetto delle condizioni di terzietà.

Art. 5.

Provvedimenti conclusivi e sanzioni

1. Gli esiti delle verifiche e prove, effettuate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, sono pubblicati sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti e ne viene data contestuale comunicazione al costruttore del veicolo e/o componente esaminato.

2. Nel caso vengano accertate irregolarità, fatto salvo che il fatto costituisca reato, vengono applicati pertinenti provvedimenti e sanzioni, cosi come già previste dal Codice della strada, dalle direttive 2007/46/CE e 2002/24/CE, dal Codice del consumo citato in premessa e dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di «Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Roma, 26 febbraio 2016

Il capo dipartimento: FUMERO

16A01975

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2016.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale, con scadenza 31 dicembre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19, della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17 bis, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e previsto, per le varietà indicate nell'articolo 3, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2025:

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
9390	Avena	Novella Antonia	30/09/2005	01/12/2005
9440	Avena	Susa	30/09/2005	01/12/2005
9311	Barbabietola da zucchero	Alcor	14/03/2005	31/03/2005
9300	Barbabietola da zucchero	Aloe	14/03/2005	31/03/2005
2605	Barbabietola da zucchero	Amos	27/03/2006	13/04/2006
9310	Barbabietola da zucchero	Dione	14/03/2005	31/03/2005
2608	Barbabietola da zucchero	Europa	27/03/2006	13/04/2006
9294	Barbabietola da zucchero	Fox	14/03/2005	31/03/2005
9301	Barbabietola da zucchero	Mimosa	14/03/2005	31/03/2005
9304	Barbabietola da zucchero	Ninfea	14/03/2005	31/03/2005
2607	Barbabietola da zucchero	Ricer	27/03/2006	13/04/2006
9303	Barbabietola da zucchero	Ritop	12/09/2005	22/09/2005
9309	Barbabietola da zucchero	Spica	14/03/2005	31/03/2005
277	Barbabietola da zucchero	Suprafort	27/03/2006	13/04/2006
278	Barbabietola da zucchero	Suprafort Cerco	27/03/2006	13/04/2006
8910	Bromo dell’Alaska	Lubro	31/03/2005	26/04/2005
9290	Colza	Sary	12/09/2005	22/09/2005
8911	Colza	Valesca	14/03/2005	31/03/2005
3875	Erba medica	Ambra	27/03/2006	13/04/2006
409	Erba medica	Argenta	27/03/2006	13/04/2006
3894	Erba medica	Atene	27/03/2006	13/04/2006
3962	Erba medica	Emily	27/03/2006	13/04/2006
9326	Erba medica	Etrusca	31/03/2005	26/04/2005
9325	Erba medica	Hallmark	31/03/2005	26/04/2005
3912	Erba medica	Gigante Romea	27/03/2006	13/04/2006
432	Erba medica	Itaca	27/03/2006	13/04/2006
8949	Erba medica	Katana	31/03/2005	26/04/2005
3895	Erba medica	Londra	27/03/2006	13/04/2006
8948	Erba medica	Lucrezia	31/03/2005	26/04/2005
9328	Erba medica	Picena GR	31/03/2005	26/04/2005
3936	Erba medica	Premariacco	27/03/2006	13/04/2006
3893	Erba medica	Regina	27/03/2006	13/04/2006
9327	Erba medica	Sequel HR	31/03/2005	26/04/2005
9329	Erba medica	Siriver MKII	31/03/2005	26/04/2005
8890	Favino	Enrico	31/03/2005	26/04/2005
3905	Festuca arundinacea	Erika	27/03/2006	13/04/2006

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
8876	Festuca arundinacea	Venanzio	12/09/2005	22/09/2005
1280	Frumento duro	Adamello	27/03/2006	13/04/2006
1290	Frumento duro	Arcangelo	27/03/2006	13/04/2006
3589	Frumento duro	Arcobaleno	27/03/2006	13/04/2006
9919	Frumento duro	Ariosto	30/09/2005	01/12/2005
3577	Frumento duro	Colosseo	27/03/2006	13/04/2006
1305	Frumento duro	Duilio	27/03/2006	13/04/2006
3572	Frumento duro	Fortore	27/03/2006	13/04/2006
3586	Frumento duro	Giemme	27/03/2006	13/04/2006
2028	Frumento duro	Grazia	27/03/2006	13/04/2006
9399	Frumento duro	Neolatino	30/09/2005	01/12/2005
3573	Frumento duro	Platani	27/03/2006	13/04/2006
9398	Frumento duro	PR22D89	30/09/2005	01/12/2005
3574	Frumento duro	Solex	27/03/2006	13/04/2006
9926	Frumento duro	Severo	30/09/2005	01/12/2005
9393	Frumento duro	Summa	30/09/2005	01/12/2005
1340	Frumento duro	Tappo	27/03/2006	13/04/2006
1342	Frumento duro	Tresor	27/03/2006	13/04/2006
1348	Frumento duro	Vento	27/03/2006	13/04/2006
3622	Frumento tenero	Colfiorito	27/03/2006	13/04/2006
7771	Frumento tenero	Colledoro	30/09/2005	01/12/2005
8924	Frumento tenero	Egizio	30/09/2005	01/12/2005
9405	Frumento tenero	Exotic	30/09/2005	01/12/2005
9939	Frumento tenero	Generale	30/09/2005	01/12/2005
4445	Frumento tenero	Sagittario	27/03/2006	13/04/2006
3613	Frumento tenero	Soissons	27/03/2006	13/04/2006
3606	Frumento tenero	Tremie	27/03/2006	13/04/2006
3908	Ginestrino	Fabio	27/03/2006	13/04/2006
9376	Girasole	Albatre	14/03/2005	31/03/2005
9339	Girasole	Egal	12/09/2005	22/09/2005
4448	Girasole	Eliogen	27/03/2006	13/04/2006
9372	Girasole	ES Karamba	14/03/2005	31/03/2005

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
8855	Girasole	Lactal	08/02/2005	26/02/2005
4447	Girasole	Laura	27/03/2006	13/04/2006
9361	Girasole	LG5450HO	11/04/2005	23/04/2005
9337	Girasole	Optimal	12/09/2005	22/09/2005
8815	Girasole	Opera PR	08/02/2005	26/02/2005
8818	Girasole	Palomino	12/09/2005	22/09/2005
9253	Girasole	PR64A14	14/03/2005	31/03/2005
9247	Girasole	PR64H45	14/03/2005	31/03/2005
9367	Girasole	Pretor	14/03/2005	31/03/2005
8961	Girasole	Primagen	14/03/2005	31/03/2005
8779	Ibridi di sorgo per erba sudanese	Alltime	30/04/2005	19/05/2005
8892	Lino	Hivernal	14/03/2005	31/03/2005
8891	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Cowboy	31/03/2005	26/04/2005
3874	Lupinella	Ambra	27/03/2006	13/04/2006
2213	Lupinella	Lea	27/03/2006	13/04/2006
8912	Lupinella	Perly	31/03/2005	26/04/2005
9237	Mais	Agrister	23/12/2004	14/01/2005
9191	Mais	Alimor	23/12/2004	14/01/2005
9127	Mais	Alinea	23/12/2004	14/01/2005
9220	Mais	Alombo	23/12/2004	14/01/2005
9228	Mais	Alvaro	23/12/2004	14/01/2005
9202	Mais	Anadon	23/12/2004	14/01/2005
9190	Mais	Arzano	23/12/2004	14/01/2005
9222	Mais	Balarius	23/12/2004	14/01/2005
9207	Mais	Ballerina	23/12/2004	14/01/2005
8406	Mais	Belize	23/12/2004	14/01/2005
8973	Mais	Codiroc	23/12/2004	14/01/2005
8971	Mais	Daunni CS	23/12/2004	14/01/2005
9092	Mais	DKC2942	23/12/2004	14/01/2005
8659	Mais	DKC6446	23/12/2004	14/01/2005
9108	Mais	DKC6854	23/12/2004	14/01/2005
3108	Mais	Doria	27/03/2006	13/04/2006

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
3515	Mais	Eleonora	27/03/2006	13/04/2006
9211	Mais	Epila	23/12/2004	14/01/2005
8988	Mais	ES Anamur	23/12/2004	14/01/2005
9033	Mais	ES Beguin	23/12/2004	14/01/2005
9040	Mais	ES Bronca	23/12/2004	14/01/2005
9098	Mais	ES Caliente	23/12/2004	14/01/2005
8995	Mais	ES Ultrastar	23/12/2004	14/01/2005
8983	Mais	Fly	23/12/2004	14/01/2005
3483	Mais	Freddy	27/03/2006	13/04/2006
9109	Mais	Frontal	23/12/2004	14/01/2005
8982	Mais	Garabi CS	23/12/2004	14/01/2005
3505	Mais	Garda	27/03/2006	13/04/2006
9172	Mais	Juxxin	23/12/2004	14/01/2005
8608	Mais	Klimt	23/12/2004	14/01/2005
8965	Mais	Kordi CS	23/12/2004	14/01/2005
9183	Mais	Kuadro	23/12/2004	14/01/2005
9184	Mais	Kumin	23/12/2004	14/01/2005
9242	Mais	LG2533	23/12/2004	14/01/2005
9241	Mais	LG3531	23/12/2004	14/01/2005
9094	Mais	Maggi CS	23/12/2004	14/01/2005
9209	Mais	Marmor	23/12/2004	14/01/2005
9214	Mais	Mobilomo	26/04/2005	12/05/2005
9198	Mais	Monachio	23/12/2004	14/01/2005
9017	Mais	Nicontra	30/09/2005	01/12/2005
9012	Mais	NK Pilaro	23/12/2004	14/01/2005
9003	Mais	NK Sycora	23/12/2004	14/01/2005
9015	Mais	NK Turtop	23/12/2004	14/01/2005
9201	Mais	Posadas	23/12/2004	14/01/2005
9057	Mais	PR32B10	23/12/2004	14/01/2005
9063	Mais	PR32H57	23/12/2004	14/01/2005
9047	Mais	PR34B39	23/12/2004	14/01/2005
9095	Mais	Prisio	23/12/2004	14/01/2005

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
9212	Mais	PRO 501	23/12/2004	14/01/2005
8974	Mais	Puccini CS	23/12/2004	14/01/2005
8485	Mais	Puncher	23/12/2004	14/01/2005
3524	Mais	Sammy	27/03/2006	13/04/2006
3389	Mais	Silla	27/03/2006	13/04/2006
9099	Mais	Suerto	30/04/2005	19/05/2005
8998	Mais	SUM402	23/12/2004	14/01/2005
9008	Mais	Tucson	23/12/2004	14/01/2005
3627	Orzo distico	Amillis	27/03/2006	13/04/2006
614	Orzo distico	Arda	27/03/2006	13/04/2006
3628	Orzo distico	Orchidea	27/03/2006	13/04/2006
3741	Orzo distico	Tidone	27/03/2006	13/04/2006
9957	Orzo polistico	Amorosa	30/09/2005	01/12/2005
8744	Patata	Ninfa	02/11/2005	21/11/2005
8725	Pisello da foraggio	Guifredo	12/09/2005	22/09/2005
9315	Pisello da foraggio	Royal	31/03/2005	26/04/2005
9804	Riso	Artemide	23/12/2005	30/12/2005
892	Riso	Elio	27/03/2006	13/04/2006
10427	Riso	Ercole	23/12/2005	30/12/2005
9803	Riso	Libero	23/12/2005	30/12/2005
3734	Riso	Savio	27/03/2006	13/04/2006
10426	Riso	Scudo	23/12/2005	30/12/2005
8786	Soia	Altapro	03/05/2005	18/05/2005
9285	Soia	Banjo CS	03/05/2005	18/05/2005
9288	Soia	Borneo	03/05/2005	18/05/2005
9284	Soia	Fasto CS	03/05/2005	18/05/2005
9289	Soia	Indian	03/05/2005	18/05/2005
9257	Soia	PR91M10	03/05/2005	18/05/2005
3685	Soia	Valsoia	27/03/2006	13/04/2006
9275	Sorgo	Ardito	30/04/2005	18/05/2005
9271	Sorgo	Arsenio	30/04/2005	18/05/2005
3058	Sorgo	Maximum	27/03/2006	13/04/2006

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
3891	Sulla	Carmen	27/03/2006	13/04/2006
3902	Trifoglio alessandrino	Enri	27/03/2006	13/04/2006
3924	Trifoglio alessandrino	Mario	27/03/2006	13/04/2006
3930	Trifoglio alessandrino	Ovidio	08/09/2006	19/09/2006
3892	Trifoglio incarnato	Cicero	08/09/2006	19/09/2006
3935	Trifoglio incarnato	Pier	27/03/2006	13/04/2006
3948	Trifoglio incarnato	Tardivo	08/09/2006	19/09/2006
505	Trifoglio incarnato	Trincat	27/03/2006	13/04/2006
3951	Trifoglio incarnato	Viterbo	27/03/2006	13/04/2006
8881	Veccia comune	Maxivesa	31/03/2005	26/04/2005
3921	Veccia comune	Mery	08/09/2006	19/09/2006
8883	Veccia comune	Mikaela	31/03/2005	26/04/2005
8888	Veccia comune	Principessa	31/03/2005	26/04/2005

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 bis, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate vartietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
8874	Agrostide stolonifera	Brighton	31/03/2005	26/04/2005
9296	Barbabietola da zucchero	A166	14/03/2005	31/03/2005
9295	Barbabietola da zucchero	A177	14/03/2005	31/03/2005
38	Barbabietola da zucchero	Albertine	27/03/2006	13/04/2006
9292	Barbabietola da zucchero	Amata	14/03/2005	31/03/2005
7965	Barbabietola da zucchero	Atleta	12/09/2005	22/09/2005
8331	Colza	Chess	23/12/2004	18/01/2005
8893	Colza	Dante	14/03/2005	31/03/2005
8901	Colza	ES Baccara	12/09/2005	22/09/2005

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
8895	Colza	ES Bourbon	12/09/2005	22/09/2005
8896	Colza	ES Boxer	12/09/2005	22/09/2005
8898	Colza	ES Brava	12/09/2005	22/09/2005
8332	Colza	Musette	23/12/2004	18/01/2005
8330	Colza	SW Gospel	23/12/2004	18/01/2005
8902	Colza	Valentin	12/09/2005	22/09/2005
8005	Erba medica	Adriatica	15/02/2005	18/03/2005
3876	Erba medica	Eletta	27/03/2006	13/04/2006
3871	Erba medica	Redgreen	27/03/2006	13/04/2006
3937	Erba medica	Riviera Vicentina	27/03/2006	13/04/2006
9890	Facelia	Stala	31/03/2005	26/04/2005
8878	Festuca arundinacea	Greendwarf	31/03/2005	26/04/2005
3869	Fienarola dei prati	Annalisa	27/03/2006	13/04/2006
8886	Fienarola dei prati	Midnight Star	31/03/2005	26/04/2005
3584	Frumento duro	Ionio	27/03/2006	13/04/2006
3588	Frumento duro	Pedrisco	27/03/2006	13/04/2006
1179	Frumento tenero	Ariano	27/03/2006	13/04/2006
1180	Frumento tenero	Arquà	27/03/2006	13/04/2006
3608	Frumento tenero	Eureka	27/03/2006	13/04/2006
3619	Frumento tenero	Idice	27/03/2006	13/04/2006
1238	Frumento tenero	Nobel	27/03/2006	13/04/2006
1262	Frumento tenero	Spada	27/03/2006	13/04/2006
1272	Frumento tenero	Tivoli	27/03/2006	13/04/2006
3879	Ginestrino	Albena	27/03/2006	13/04/2006
9373	Girasole	Alpha	14/03/2005	31/03/2005
9371	Girasole	Alphee	14/03/2005	31/03/2005
3788	Girasole	Andora	27/03/2006	13/04/2006
9368	Girasole	Ardana PR	14/03/2005	31/03/2005
8817	Girasole	Bamako	12/09/2005	22/09/2005
9365	Girasole	Centurion	11/04/2005	23/04/2005
9381	Girasole	EGH329	14/03/2005	31/03/2005
3860	Girasole	Emporio	27/03/2006	13/04/2006

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
9384	Girasole	ES Isabella	14/03/2005	31/03/2005
9383	Girasole	ES Kenza	14/03/2005	31/03/2005
9382	Girasole	ES Lolita	14/03/2005	31/03/2005
9366	Girasole	Exotic	14/03/2005	31/03/2005
9354	Girasole	Fortal	12/09/2005	22/09/2005
9359	Girasole	Forte PR	14/03/2005	31/03/2005
9341	Girasole	Fractal	12/09/2005	22/09/2005
9380	Girasole	Hazar	14/03/2005	31/03/2005
9351	Girasole	Heliascor	14/03/2005	31/03/2005
8809	Girasole	Kallim	08/02/2005	26/02/2005
8838	Girasole	Kernal	08/02/2005	26/02/2005
9356	Girasole	Kilebo	12/09/2005	22/09/2005
9350	Girasole	Kolos	12/09/2005	22/09/2005
8960	Girasole	Levante	14/03/2005	31/03/2005
9363	Girasole	LG5510	11/04/2005	23/04/2005
8959	Girasole	Maestrale	14/03/2005	31/03/2005
8808	Girasole	Malloi	08/02/2005	26/02/2005
9355	Girasole	Marquis	14/03/2005	31/03/2005
9254	Girasole	PR64A58	14/03/2005	31/03/2005
9256	Girasole	PR64A78	14/03/2005	31/03/2005
9255	Girasole	PR64A88	14/03/2005	31/03/2005
9379	Girasole	Psion	14/03/2005	31/03/2005
8856	Girasole	Strial	08/02/2005	26/02/2005
3770	Girasole	Viviana	27/03/2006	13/04/2006
9281	Lino	Imperial	14/03/2005	31/03/2005
9280	Lino	Oleal	14/03/2005	31/03/2005
8875	Loglio perenne o loietto inglese	Applaude	31/03/2005	26/04/2005
9137	Mais	Abilio	23/12/2004	14/01/2005
9124	Mais	Agosto	23/12/2004	14/01/2005
8958	Mais	Akeri CS	23/12/2004	14/01/2005
9136	Mais	Akira	23/12/2004	14/01/2005
9113	Mais	Aldwin	23/12/2004	14/01/2005

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
9133	Mais	Aligot	23/12/2004	14/01/2005
9227	Mais	Allister	23/12/2004	14/01/2005
9204	Mais	Almeda	23/12/2004	14/01/2005
9131	Mais	Anetta	26/04/2005	12/05/2005
9115	Mais	Arrick	23/12/2004	14/01/2005
8975	Mais	Changi CS	23/12/2004	14/01/2005
8962	Mais	Codiplus	23/12/2004	14/01/2005
9093	Mais	DKC5150	23/12/2004	14/01/2005
9101	Mais	DKC5353	23/12/2004	14/01/2005
9100	Mais	DKC5856	23/12/2004	14/01/2005
9096	Mais	DKC6203	23/12/2004	14/01/2005
9086	Mais	DKC6457	23/12/2004	14/01/2005
9105	Mais	DKC6653	23/12/2004	14/01/2005
9122	Mais	Doliana	23/12/2004	14/01/2005
9014	Mais	Draft	23/12/2004	14/01/2005
8972	Mais	Durali CS	23/12/2004	14/01/2005
8979	Mais	Entri CS	23/12/2004	14/01/2005
8985	Mais	ES Axial	23/12/2004	14/01/2005
9039	Mais	ES Baila	23/12/2004	14/01/2005
9024	Mais	ES Balaton	23/12/2004	14/01/2005
9036	Mais	ES Behobie	23/12/2004	14/01/2005
9032	Mais	ES Bilal	23/12/2004	14/01/2005
9035	Mais	ES Bishop	23/12/2004	14/01/2005
9037	Mais	ES Borotra	23/12/2004	14/01/2005
9027	Mais	ES Break	23/12/2004	14/01/2005
9030	Mais	ES Brindis	23/12/2004	14/01/2005
9028	Mais	ES Bubka	23/12/2004	14/01/2005
9041	Mais	ES Burkina	23/12/2004	14/01/2005
9106	Mais	ES Colosse	30/09/2005	01/12/2005
9021	Mais	ES Littoral	23/12/2004	14/01/2005
9230	Mais	Exalto	23/12/2004	14/01/2005
1539	Mais	Fedro	27/03/2006	13/04/2006

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
3492	Mais	Gabriele	27/03/2006	13/04/2006
8968	Mais	Galli CS	23/12/2004	14/01/2005
9153	Mais	Goldalbi	23/12/2004	14/01/2005
9150	Mais	Goldalpha	23/12/2004	14/01/2005
9143	Mais	Goldappy	23/12/2004	14/01/2005
9149	Mais	Goldaxial	23/12/2004	14/01/2005
9166	Mais	Goldblue	23/12/2004	14/01/2005
9156	Mais	Goldandy	23/12/2004	14/01/2005
9140	Mais	Goldetik	23/12/2004	14/01/2005
9168	Mais	Goldfalcon	23/12/2004	14/01/2005
9167	Mais	Goldfert	23/12/2004	14/01/2005
9170	Mais	Goldflorence	23/12/2004	14/01/2005
9152	Mais	Goldistal	23/12/2004	14/01/2005
9161	Mais	Goldkiwi	23/12/2004	14/01/2005
9154	Mais	Goldlord	23/12/2004	14/01/2005
9164	Mais	Goldmedal	23/12/2004	14/01/2005
9138	Mais	Goldmilk	23/12/2004	14/01/2005
9159	Mais	Goldmistral	23/12/2004	14/01/2005
9155	Mais	Goldolivia	23/12/2004	14/01/2005
9169	Mais	Goldpollen	23/12/2004	14/01/2005
9158	Mais	Goldragon	23/12/2004	14/01/2005
9163	Mais	Goldrailer	23/12/2004	14/01/2005
9160	Mais	Goldumbria	23/12/2004	14/01/2005
9157	Mais	Goldweb	23/12/2004	14/01/2005
8976	Mais	Gruni CS	23/12/2004	14/01/2005
9001	Mais	ISH601	23/12/2004	14/01/2005
9225	Mais	Islal	26/04/2005	12/05/2005
9174	Mais	Kabir	23/12/2004	14/01/2005
9005	Mais	Karpos	23/12/2004	14/01/2005
9175	Mais	Karrier	23/12/2004	14/01/2005
9088	Mais	Kirby	23/12/2004	14/01/2005
9173	Mais	Laxxot	23/12/2004	14/01/2005

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
9120	Mais	Letizia	23/12/2004	14/01/2005
9151	Mais	Majeste	23/12/2004	14/01/2005
3357	Mais	Matisse	27/03/2006	13/04/2006
9226	Mais	Moderat	23/12/2004	14/01/2005
9215	Mais	Mogli	23/12/2004	14/01/2005
9223	Mais	Monolog	23/12/2004	14/01/2005
9224	Mais	Motif	23/12/2004	14/01/2005
9217	Mais	Motor	23/12/2004	14/01/2005
8980	Mais	Nessi CS	23/12/2004	14/01/2005
9004	Mais	NK Cryso	23/12/2004	14/01/2005
9205	Mais	Oxaya	23/12/2004	14/01/2005
9066	Mais	PR32F27	23/12/2004	14/01/2005
9043	Mais	PR35D28	23/12/2004	14/01/2005
9081	Mais	PR36K67	23/12/2004	14/01/2005
9080	Mais	PR36P85	23/12/2004	14/01/2005
9078	Mais	PR36T24	23/12/2004	14/01/2005
9072	Mais	PR38R92	23/12/2004	14/01/2005
3129	Mais	Rubens	27/03/2006	13/04/2006
3527	Mais	Seneca	27/03/2006	13/04/2006
8671	Mais	Simbali	23/12/2004	14/01/2005
8618	Mais	Soraya	23/12/2004	14/01/2005
8978	Mais	Veroni CS	23/12/2004	14/01/2005
3547	Orzo distico	Aci	27/03/2006	13/04/2006
8917	Orzo distico	Ulis	30/09/2005	01/12/2005
9412	Orzo polistico	Aladin	30/09/2005	01/12/2005
8954	Patata	Janine	13/06/2005	24/06/2005
8742	Patata	Sagitta	13/06/2005	24/06/2005
9314	Pisello da foraggio	Cordial	31/03/2005	26/04/2005
7291	Poa comune	Snowbird	31/03/2005	26/04/2005
9799	Riso	Carmen	23/12/2005	30/12/2005
9335	Riso	Tosca	11/01/2005	05/02/2005
3684	Soia	Lynda	27/03/2006	13/04/2006

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
3669	Soia	Nancy	27/03/2006	13/04/2006
3668	Soia	Nikir	27/03/2006	13/04/2006
8771	Soia	Po	15/02/2005	18/03/2005
9272	Sorgo	Brenus	30/04/2005	18/05/2005
9770	Sorgo	BMR100	30/04/2005	18/05/2005
3074	Sorgo	Fano	27/03/2006	13/04/2006
3053	Sorgo	Kalblanc – X331	27/03/2006	13/04/2006
9273	Sorgo	Sethi	30/04/2005	18/05/2005
3081	Sorgo	Sorgui	27/03/2006	13/04/2006
9267	Tabacco	AGR92	30/09/2005	01/12/2005
9265	Tabacco	San Romano	30/09/2005	01/12/2005
9266	Tabacco	Santa Fista	30/09/2005	01/12/2005
8884	Trifoglio incarnato	Clo	31/03/2005	26/04/2005
3899	Trifoglio pratense	Cardinal	27/03/2006	13/04/2006
8882	Veccia comune	Malika	31/03/2005	26/04/2005
8909	Veccia comune	Onice	31/03/2005	26/04/2005

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17 bis, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17/bis, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2018.

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
9439	Barbabietola da zucchero	Zwaanpoly	14/03/2005	31/03/2005
3106	Mais	Gritz	27/03/2006	13/04/2006
3101	Mais	Madexy	27/03/2006	13/04/2006
881	Riso	Ariete	27/03/2006	13/04/2006
9333	Riso	Arpa	11/01/2005	05/02/2005
9334	Riso	Brio	11/01/2005	05/02/2005
3738	Riso	Gange	27/03/2006	13/04/2006
9270	Sorgo	Marcus	30/04/2005	18/05/2005
7852	Tabacco	C104	07/03/2005	23/03/2005
7857	Tabacco	F3119	07/03/2005	23/03/2005
8885	Trifoglio alessandrino	Torre	31/03/2005	26/04/2005
9377	Trifoglio bianco	White River	31/03/2005	26/04/2005
547	Veccia comune	Pietranera	27/03/2006	13/04/2006

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A01924

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 gennaio 2016.

Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visti i commi 2 e 3 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti;

Visto il comma 5 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura massima e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, nonché delle relative attività di controllo e delle modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2;

Visto il comma 6 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo art. 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento;

Visto il comma 7 del più volte citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che, per l'attuazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulano una o più convenzioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, detta la disciplina per l'attuazione delle misure previste dall'art. 2 precitato;

Vista la convenzione 14 febbraio 2014, stipulata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da Cassa depositi e prestiti S.p.a. in attuazione dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013;

Vista la circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 6 del predetto decreto interministeriale 27 novembre 2013, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014 e n. 14166 del 23 febbraio 2015 al fine di adeguare le disposizioni attuative dell'intervento ai regolamenti dell'Unione europea sopravvenuti in materia di aiuti di Stato in esenzione;

Vista la circolare n. 10677 del 26 marzo 2014 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, recante ulteriori istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013;

Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha incrementato l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 al limite massimo di 5 miliardi di euro;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede:

al comma 1, che i contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

al comma 2, che il decreto di cui al comma 5 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sia integrato al fine di stabilire i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei predetti contributi, nonché la misura massima degli stessi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 adottati dalla Commissione (2014/C 204/01);

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Considerata, pertanto, la necessità di adottare la disciplina di attuazione prevista dall'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 3 del 2015, per la concessione dei contributi in presenza di finanziamenti erogati su provvista diversa dal plafond costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Ritenuto, altresì, necessario apportare modifiche alla disciplina già adottata, in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, con il sopra richiamato decreto interministeriale 27 novembre 2013, al fine di aggiornare i richiami normativi alla disciplina dell'Unione europea sopravvenuta e di provvedere ai correttivi opportuni per una migliore attuazione dell'intervento, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea e degli impegni già assunti con le imprese beneficiarie;

Ritenuto, infine, che alla luce del mutato e articolato quadro normativo di riferimento sopra richiamato, si rende necessario ridefinire, in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2015, la disciplina delle misure di accesso al credito per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, in conformità con la normativa europea e nazionale vigente;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

c) «regolamento (UE) n. 702/2014»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali;

d) «regolamento (UE) n. 1388/2014»: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

e) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

f) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

g) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al regolamento GBER;

h) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

i) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

l) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purché garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

m) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, concesso a una PMI da una banca o da un intermediario finanziario;

n) «convenzioni»: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

o) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013 e dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 3/2015, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1:

a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo Registro delle imprese;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

3. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 4.

Caratteristiche del finanziamento

1. La concessione del contributo di cui all'art. 6 è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all'art. 5;

b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;

c) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;

d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;

e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 può coprire fino al cento per cento degli investimenti di cui all'art. 5.

3. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 3/2015.

Art. 5.

Investimenti ammissibili

1. Il finanziamento di cui all'art. 4 deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

2. Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

3. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11 del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli «aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» a:

a) creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

3) l'operazione avviene a condizioni di mercato.

4. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'art. 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

5. Gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

6. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'IVA.

7. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

8. Nel settore dei trasporti le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di cui al comma 3.

9. Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento.

10. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1388/2014.

11. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

12. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del regolamento GBER.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. A fronte del finanziamento di cui all'art. 4 è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 per cento, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento. Il Ministero provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le modalità tecniche di calcolo del contributo rese note con la circolare di cui all'art. 14.

2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti di cui all'art. 5, in conformità all'art. 17 del regolamento GBER ovvero al regolamento (UE) n. 702/2014 per le imprese agricole e al regolamento (UE) n. 1388/2014 per le imprese della pesca e acquacoltura.

3. La concessione del finanziamento di cui all'art. 4 può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal consiglio di gestione di cui all'art. 1, comma 48, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in via prioritaria.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse.

Art. 7.

Cumulo delle agevolazioni

1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'art. 17 del regolamento GBER.

2. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento.

3. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (UE) n. 1388/2014.

4. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 6, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di riferimento.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 6, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all'intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui all'art. 14, alla quale è allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decreto. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono causa di inammissibilità al contributo.

2. Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 3, trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6, comma 1. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il Ministero provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

4. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 3, la banca o l'intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento di cui all'art. 4 ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di cui al comma 1.

5. La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa

beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sui contributi rialimentano la disponibilità delle risorse erariali.

Art. 9.

Concessione del contributo

1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all'intermediario finanziario.

2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, l'impresa stipula con la banca o con l'intermediario finanziario il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare ai sensi del comma 4. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. A tal fine la banca o l'intermediario finanziario, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, può prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermo restando quanto previsto in relazione alla data di avvio dell'investimento dall'art. 5, comma 4.

3. Per ciascun contratto di finanziamento, la banca o l'intermediario finanziario ha facoltà di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo messa a disposizione da CDP ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun contratto di finanziamento è specificata l'origine della provvista con cui l'operazione è stata realizzata e tale informazione è comunicata al Ministero. Le modalità atte a garantire la trasparenza nei confronti delle PMI sulla tipologia di provvista utilizzata sono disciplinate all'interno delle convenzioni.

4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 4, comma 1, la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a darne motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalità definite dalle convenzioni, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento, ai fini dell'assunzione da parte del medesimo Ministero dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale dichiarazione di decadenza di cui al comma 2. Le convenzioni stabiliscono le ulteriori modalità di informativa da parte della banca o dell'intermediario finanziario in merito ai casi di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento.

Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6 avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite nella circolare di cui all'art. 14, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata:

a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 5, attestato dall'impresa, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 14, da trasmettere al Ministero entro sessanta giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso;

b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;

c) alla presentazione al Ministero della documentazione indicata nella circolare di cui all'art. 14.

2. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione.

3. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima sono presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Nel rispetto del piano di erogazioni di cui al comma 1 e in linea con i termini previsti dal presente comma è data possibilità all'impresa di richiedere l'erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate.

4. Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all'art. 12, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca.

5. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento di cui all'art. 4, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo.

6. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69». La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.

7. L'impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.

Art. 11.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla banca o all'intermediario finanziario l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 12.

Revoche

1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1, dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3, comma 1;

c) l'impresa beneficiaria non provveda all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3;

d) i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing finanziario siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;

e) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'art. 5;

f) l'investimento non sia stato concluso nei termini di cui all'art. 5, comma 5;

g) l'impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, entro il termine ivi previsto;

h) l'impresa beneficiaria non presenti le richieste di erogazione delle quote di contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3;

i) l'impresa beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre la dicitura prescritta dall'art. 10, comma 6;

l) l'impresa beneficiaria sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento;

m) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11;

n) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili;

o) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato;

p) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. I contributi di cui all'art. 6 del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/2013 e all'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Disposizioni attuative e disciplina transitoria

1. Il Ministero, con circolare pubblicata nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con la medesima circolare è altresì individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai sensi del presente decreto.

2. Fino al termine individuato con la circolare di cui al comma 1 le modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e il procedimento per la concessione dei benefici di cui al medesimo articolo continuano ad essere disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nelle circolari indicate in premessa, nonché dalla convenzione ivi richiamata.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato già adottato il provvedimento di concessione del contributo, compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere.

4. In attuazione dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, con atti aggiuntivi alla convenzione 14 febbraio 2014 indicata in premessa sono apportate le modifiche o integrazioni occorrenti agli impegni già assunti dalle parti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2016

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 459

16A01933

DECRETO 9 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Campagna Amica soc. coop. agricola in breve anche Campagna Amica S.C.A. in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 12 novembre 2015 n. 122/15 del Tribunale di Perugia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Campagna Amica Soc. Coop. Agricola in breve anche Campagna Amica S.C.A. in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Campagna Amica Soc. Coop. Agricola in breve anche Campagna Amica S.C.A. in liquidazione», con sede in Perugia (codice fiscale 02631400542) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Monica Benedetti (codice fiscale BNDMNC67E62D653W), nata a Foligno (Perugia) il 23 maggio 1967 e domiciliata in Spello (Perugia) via Chiona n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01919

DECRETO 18 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Cooperative Giovanni Querzoli società cooperativa», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio Cooperative Giovanni Querzoli Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 89.622.912,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 91.385.740,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 1.762.828,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Cooperative Giovanni Querzoli Società Cooperativa», con sede in Forlì (Forlì-Cesena) (codice fiscale 00254320401) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Rosati (C.F. RST MSM 65C18 H501L), nato a Roma il 18 marzo 1965, domiciliato in Civitavecchia (Roma), in via del Bricchetto n. 3/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 febbraio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A01918

DECRETO 19 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Isonzo Multiservices società cooperativa in liquidazione», in Castel Rozzone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Isonzo Multiservices Società Cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 16 settembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 10.312.809,00, si riscontra una massa debitoria di € 13.350.725,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 3.111.730.00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Isonzo Multiservices Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Castel Rozzone (Bergamo) (codice fiscale 01094810197) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali. come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Massimo Monzani, (codice fiscale MNZMSM54H21G160J) nato a Osio Sotto (Bergamo) il 21 giugno 1954, e domiciliato in Bergamo, in via Pignolo n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 febbraio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A01920

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido Folico Doc Generici», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 274/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società DOC Generici S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Acido Folico DOC Generici»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 040274033;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 novembre 2015;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACIDO FOLICO DOC *Generici* nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040274033 (in base 10) 16F23K (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,02. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,78.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Folico DOC Generici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. il direttore generale: DI GIORGIO

16A01840

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ovison», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 272/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Abiogen Pharma S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OVISON;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043699014, A.I.C. n. 043699026, A.I.C. n. 043699038;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 ottobre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OVISON nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone LDPE da 30 ml con contagocce - A.I.C. n. 043699014 (in base 10) 19PLU6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 88.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,93.

Confezione: «1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone LDPE da 100 ml con contagocce - A.I.C. n. 043699026 (in base 10) 19PLUL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 88.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,00.

Confezione: «1 mg/g soluzione cutanea» 2 flaconi LDPE da 100 ml con contagocce - A.I.C. n. 043699038 (in base 10) 19PLUY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OVISON è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. il direttore generale: DI GIORGIO

16A01842

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ovixan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 271/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Abiogen Pharma S.p.a.» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Ovixan»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043604026, A.I.C. n. 043604038;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 13 ottobre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OVIXAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 30 g - A.I.C. n. 043604026 (in base 10), 19LQ1U (in base 32); classe di rimborsabilità: «A nota 88»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,20; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,93;

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 100 g - A.I.C. n. 043604038 (in base 10), 19LQ26 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A nota 88»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12,72; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,00.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ovixan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. il direttore generale: DI GIORGIO

16A01843

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Combistill», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 262/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Bruschettini S.r.l.» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Combistill»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 041033010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 24 luglio 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COMBISTILL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flaconcino contagocce 5 ml - A.I.C. n. 041033010 (in base 10), 17479L (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Combistill» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. il direttore generale: DI GIORGIO

16A01844

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sanitario nazionale 2011-2013: assegnazione alle Regioni delle quote accantonate sulle somme vincolate agli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale previsti dal piano sanitario nazionale 2006-2008 per la realizzazione di progetti in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso. (Delibera n. 122/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale (FSN) per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto altresì il comma 34-*bis* del medesimo art. 1 della citata legge n. 662/1996 - introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni — il quale stabilisce che, al fine di perseguire i suddetti obiettivi, le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Vista la richiamata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Sentizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133), che all'art. 79, comma 1-*quater*, lettera *b)* prevede, tra l'altro, che dall'anno 2009, al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34-*bis* del citato articolo1 della legge 662/1996, il Ministero dell'economia e finanze provvede ad erogare a titolo di acconto il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni;

Considerato altresì che al medesimo comma 1-*quater*, lettera *b)*, dell'art. 79 del citato decreto-legge n. 112/2008, si prevede che la mancata presentazione e approvazione dei progetti comporta, per l'anno di riferimento, la mancata erogazione a favore delle regioni della quota residua del 30 per cento e il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime regioni nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata;

Vista la propria delibera n. 16/2012 che nel ripartire tra le regioni le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2011 accantona la somma di 28.000.000 di euro comprensiva del finanziamento dei progetti regionali e interregionali per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e in altre località caratterizzate da difficoltà di accesso;

Vista la propria delibera n. 142/2012 che nel ripartire le medesime risorse di cui sopra per l'anno 2012 accantona la somma di 4.000.000 di euro per la realizzazione di un progetto interregionale in materia di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e in altre località caratterizzate da difficoltà di accesso;

Vista la propria delibera n. 54/2014 che nel ripartire le stesse risorse vincolate di cui sopra per l'anno 2013 accantona per il medesimo scopo la somma di 3.000.000 di euro;

Vista la nota n. 8475 del 29 settembre 2015 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministero della salute concernente il riparto tra le regioni delle risorse pari a 27.000.000 di euro vincolate sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2011 (importo accantonato di 20.000.000 di euro), 2012 (importo accantonato di 4.000.000 di euro), 2013 (importo accantonato di 3.000.000 di euro) per la realizzazione di progetti di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso;

Tenuto conto che nella sopra indicata proposta del Ministero della salute, conformemente a quanto richiesto dalla Commissione salute del Coordinamento delle regioni, viene stabilito che le disponibilità oggetto del riparto, pari a 27.000.000 di euro, vengono destinate per il 70% alle regioni dove sono presenti isole minori e per il 30% restante alle regioni caratterizzate da particolari difficoltà di accesso;

Tenuto conto altresì, che tali disponibilità vengono ripartite sulla base dei criteri di accesso relativi al riparto della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto inoltre, che in base alla medesima proposta del Ministero della salute le regioni capofila per area geografica – il Veneto per il Nord, la Toscana per il Centro e la Sicilia per il Sud – hanno predisposto, di concerto con il Ministero della salute e la Commissione salute del Coordinamento delle regioni, il progetto pilota alle cui linee programmatiche le Regioni interessate dovranno fare riferimento nella elaborazione dei singoli progetti attuativi e nella redazione delle relative relazioni;

Considerato che le regioni capofila hanno il compito di coordinare e supportare le regioni interessate nella predisposizione ed esecuzione dei singoli progetti regionali;

Considerato che i progetti regionali approvati con delibera regionale o altro atto equivalente devono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data della presente deliberazione, alla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, e che, come stabilito nella proposta, l'*iter* attuativo dei progetti dovrà concludersi entro tre anni a decorrere dalla data di approvazione della presente delibera;

Considerato che in caso di mancata presentazione alla citata Direzione generale della programmazione, dei progetti entro il predetto termine o di valutazione negativa del progetto o delle relative relazioni, le risorse non assegnate verranno redistribuite tra le regioni partecipanti secondo i criteri utilizzati nel riparto oggetto della presente delibera;

Vista l'intesa, sulla presente proposta di riparto, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 luglio 2015 (Rep. Atti n. 146/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per gli anni 2011, 2012 e 2013, la somma complessiva di 27.000.000 di euro vincolata e accantonata per la realizzazione di progetti di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso, così come richiamato nelle premesse, viene ripartita ed assegnata tra le Regioni secondo le seguenti modalità:

1) 600.000 euro, da destinare in quote di 200.000 euro ciascuna alle regioni capofila (Veneto, Toscana e Sicilia) per l'attività di redazione del progetto pilota e di coordinamento ed affiancamento alle regioni per la realizzazione dei singoli progetti regionali, nonché per le attività di collegamento e relazione verso il Ministero della salute e gli altri enti centrali;

2) 26.400.000 euro per il finanziamento dei progetti regionali così suddivisi:

a) 18.480.000 euro a favore delle isole minori composti per 13.580.000 euro da somme a valere sul FSN 2011, per 2.800.000 euro da somme a valere sul FSN 2012 e per 2.100.000 euro da somme a valere sul FSN 2013.

b) 7.920.000 euro a favore di località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso, composti per 5.820.000 euro da somme a valere sul FSN 2011, per 1.200.000 euro da somme a valere sul FSN 2012 e per 900.000 euro da somme a valere sul FSN 2013.

L'erogazione dell'acconto, per un importo di 10.300.000 euro, pari al 50% delle somme vincolate per l'anno 2011 e comprensivo della quota per l'attività di coordinamento delle Regioni capofila, avviene all'atto della presente delibera.

L'erogazione di un ulteriore 30% delle somme vincolate per l'anno 2011, pari a 5.820.000 euro sarà effettuata dopo la positiva valutazione dei progetti da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005.

L'erogazione del rimanente 20% delle somme vincolate per l'anno 2011, pari a 3.880.000 euro, della intera somma vincolata per l'anno 2012, pari a 4.000.000 di euro e dell'intera somma vincolata per l'anno 2013, pari a 3.000.000 di euro, per un totale di 10.880.000 euro sarà effettuata a titolo di saldo al verificarsi di tali condizioni:

c) valutazione positiva della relazione finale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, da trasmettere al Ministero della salute entro tre anni a decorrere dalla data di approvazione della presente delibera;

d) dimostrata sostenibilità a regime degli interventi messi in atto nell'ambito dei singoli progetti regionali, con le risorse della quota indistinta del fondo sanitario nazionale.

L'esito della valutazione dovrà essere trasmesso a cura della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute al sopramenzionato Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

Si allega la tabella di riparto che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 398

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2011, 2012, 2013 - Riparto tra le Regioni della quota accantonata per gli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale previsti dal Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 per la realizzazione di progetti di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso -

(Legge n. 662/1996)

(importi in unità di euro)

REGIONI	Prospetto di assegnazione delle somme						
	Primo acconto	Secondo acconto	Saldo				TOTALE GENERALE ASSEGNATO
	Pari al 50% sul FSN 2011 (comprensivo della intera quota spettante alle Regioni capofila)	Pari al 30% sul FSN 2011	Pari al 20 % sul FSN 2011	Pari al 100% sul FSN 2012	Pari al 100% sul FSN 2013	Totale	
	Da erogare all'atto della delibera CIPE di approvazione	Da erogare dopo la positiva valutazione dei progetti	Da erogare dopo la positiva valutazione dei risultati ottenuti				
	a	b	c	d	e	f=c+d+e	g=a+b+f
PIEMONTE	254.715	152.829	101.886	104.709	78.691	285.286	692.830
LOMBARDIA	549.864	329.918	219.946	227.604	170.720	618.270	1.498.052
VENETO	1.717.459	910.475	606.983	625.931	471.693	1.704.607	4.332.541
LIGURIA	97.687	58.613	39.075	40.023	29.326	108.424	264.724
EMILIA ROMAGNA	250.817	150.491	100.327	103.571	77.918	281.816	683.124
TOSCANA	1.386.532	711.919	474.613	489.038	367.194	1.330.845	3.429.296
UMBRIA	51.597	30.958	20.640	21.276	15.968	57.884	140.439
MARCHE	88.882	53.330	35.553	36.586	27.604	99.743	241.955
LAZIO	1.754.341	1.052.604	701.736	725.851	538.280	1.965.867	4.772.812
ABRUZZO	75.596	45.357	30.238	31.093	23.317	84.648	205.601
MOLISE	18.391	11.034	7.356	7.538	5.612	20.506	49.931
CAMPANIA	1.748.217	1.048.930	699.287	719.915	539.061	1.958.263	4.755.410
PUGLIA	1.241.503	744.902	496.601	511.298	386.358	1.394.257	3.380.662
BASILICATA	33.028	19.817	13.211	13.534	10.173	36.918	89.763
CALABRIA	111.318	66.791	44.527	45.757	34.150	124.434	302.543
SICILIA	920.053	432.032	288.021	296.276	223.935	808.232	2.160.317
TOTALE	10.300.000	5.820.000	3.880.000	4.000.000	3.000.000	10.880.000	27.000.000

16A01930

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sanitario nazionale 2013: finanziamento borse di studio in medicina generale, terza annualità triennio 2011-2014, seconda annualità triennio 2012-2015 e prima annualità triennio 2013-2016. Fondo sanitario nazionale 2014: finanziamento borse di studio in medicina generale, terza annualità triennio 2012-2015, seconda annualità triennio 2013-2016 e prima annualità triennio 2014-2017. (Delibera n. 121/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che all'art. 5, commi 2 e 3 stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone, all'art. 3, che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 27/1988, siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione degli stessi corsi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare il titolo IV, Capo I «Formazione specifica in medicina generale», articoli 21-32 che disciplinano l'organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, della durata di tre anni, riservati a laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art. 1, comma 561, dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015 l'importo di 38.735.000 euro destinato all'assegnazione delle borse di studio in medicina generale venga ripartito annualmente, con i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni, all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;

Vista la predetta legge n. 190/2014, che, all'art. 1, comma 563, stabilisce altresì che le disposizioni del comma 561 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Vista la propria delibera n. 53/2014, relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2013 che accantona, al punto 2.7 del deliberato, la somma di 38.735.000 euro per il finanziamento delle borse di studio triennali per i medici di medicina generale;

Vista la propria delibera n. 52/2015, relativa al riparto tra le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta con riferimento al FSN 2014 che accantona, al punto 2.7 del deliberato, la somma di 38.735.000 euro per borse di studio triennali per i medici di medicina generale;

Viste le note del Ministero della salute n. 8790 del 29 ottobre 2014 e n. 1393 del .19 marzo 2015, con le quali sono state trasmesse, rispettivamente, la proposta di riparto, a valere sul FSN 2013, delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale per la terza annualità del triennio 2011-2014, seconda annualità del triennio 2012-2015 e la prima annualità del triennio 2013-2016, e la proposta di riparto, a valere sulle risorse del FSN 2014, delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, per la terza annualità del triennio 2012-2015, seconda annualità del triennio 2013-2016 e la prima annualità del triennio 2014-2017, come disposto al punto 2.7 rispettivamente dalle richiamate delibere CIPE n. 53/2014 e n. 52/2015;

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2013, pari a 38.735.000 euro, è destinato per la somma di 32.001.899 euro al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per la somma di 6.733.101 euro al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi;

Considerato, altresì, che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2014, pari a 38.735.000 euro, è destinato per la somma di 33.890.288 euro al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per la somma di 4.844.712 euro al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, come sopra indicato, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 49,11 per cento;

Viste le intese della Conferenza Stato-Regioni sulle sopracitate proposte di riparto delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, sancite rispettivamente nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 88/CSR) e nella seduta del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 36/CSR);

Tenuto conto dell'esame delle proposte svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del FSN 2013 vincolate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, viene ripartita tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana la somma di 38.735.0.00 euro, riguardante la terza annualità del triennio 2011-2014, la seconda annualità del triennio 2012-2015 e la prima annualità del triennio 2013-2016. Di tale somma, 32.001.899 euro sono destinati al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e 6.733.101 euro sono destinati al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi.

2. A valere sulle disponibilità del FSN 2014 vincolate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, viene ripartita tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana la somma di 38.735.000 euro, riguardante la terza annualità del triennio 2012-2015, la seconda annualità del triennio 2013-2016 e la prima annualità del triennio 2014-2017. Di tale somma, 33.890.288 euro sono stati destinati al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e 4.844.712 euro sono destinati al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi.

Si allegano le tabelle di riparto delle risorse sopraindicate nei punti 1 e 2. Tali tabelle costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 336

ALLEGATO

FSN 2013: Ripartizione della quota per il finanziamento dei corsi triennali di formazione in medicina generale
3^ annualità per il triennio 2011-2014, 2^ annualità per il triennio 2012-2015 e 1^ annualità per il triennio 2013-2016
Bandi Regionali

(importi arrotondati all'unità di euro)

REGIONI	N° Tirocinanti da Bando				Assegnazioni							
	3° annualità triennio 2011-2014	2° annualità triennio 2012-2015	1° annualità triennio 2013-2016	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio al lordo dei recuperi	Recuperi (**)	Assegnazioni per borse di studio al netto dei recuperi	Assegnazioni per spese di organizzazione	Totale ante compartecipazione Regione Sicilia	Compartecipazione Regione Sicilia	Riparto compartecipazione Sicilia	TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d=(a+b+c)	e	f	g=(e+f)	h	i=(g+h)	l	m	n =(i+l+m)
PIEMONTE	40	80	80	200	2.517.852	0	2.517.852	529.748	3.047.600		156.039	**3.203.639**
LOMBARDIA	80	90	90	260	3.273.207	0	3.273.207	688.673	3.961.880		202.851	**4.164.731**
VENETO	40	40	40	120	1.510.711	0	1.510.711	317.849	1.828.560		93.624	**1.922.184**
LIGURIA	30	35	35	100	1.258.926	0	1.258.926	264.874	1.523.800		78.020	**1.601.820**
EMILIA ROMAGNA	50	85	60	195	2.454.906	0	2.454.906	516.504	2.971.410		152.138	**3.123.548**
TOSCANA	68	75	78	221	2.782.227	0	2.782.227	585.372	3.367.599		172.423	**3.540.022**
UMBRIA	25	27	27	79	994.551	0	994.551	209.251	1.203.802		61.636	**1.265.438**
MARCHE	25	25	25	75	944.194	0	944.194	198.656	1.142.850		58.515	**1.201.365**
LAZIO	85	85	85	255	3.210.261	0	3.210.261	675.429	3.885.690		198.950	**4.084.640**
ABRUZZO	20	20	20	60	755.356	0	755.356	158.924	914.280		46.812	**961.092**
MOLISE	20	20	20	60	755.356	0	755.356	158.924	914.280		46.812	**961.092**
CAMPANIA	50	80	80	210	2.643.745	0	2.643.745	556.236	3.199.981		163.841	**3.363.822**
PUGLIA	100	100	120	320	4.028.563	0	4.028.563	847.598	4.876.161		249.662	**5.125.823**
BASILICATA	25	25	25	75	944.194	0	944.194	198.656	1.142.850		58.515	**1.201.365**
CALABRIA	22	25	25	72	906.427	0	906.427	190.709	1.097.136		56.174	**1.153.310**
SICILIA (*)	90	100	50	240	3.021.423	0	3.021.423	635.698	3.657.121	-1.796.012		**1.861.109**
TOTALI	**770**	**912**	**860**	**2.542**	**32.001.899**	**0**	**32.001.899**	**6.733.101**	**38.735.000**	**-1.796.012**	**1.796.012**	**38.735.000**

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11% sulla relativa quota finale spettante.

(**) Calcolati fino al triennio 2010-2013 compreso, al netto di quanto recuperato con le precedenti proposte di riparto.

ALLEGATO

FSN 2014: Ripartizione della quota per il finanziamento dei corsi triennali di formazione in medicina generale
3^ annualità per il triennio 2012-2015, 2^ annualità per il triennio 2013-2016 e 1^ annualità per il triennio 2014-2017

(importi arrotondati all'unità di euro)

R E G I O N I	N° Tirocinanti da Bando				Assegnazioni							
	3° annualità triennio 2012-2015	2° annualità triennio 2013-2016	1° annualità triennio 2014-2017	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio al lordo dei recuperi	Recuperi	Assegnazioni per borse di studio al netto dei recuperi	Assegnazioni per spese di organizzazione	Totale ante compartecipazione Regione Sicilia	Compartecipazione Regione Sicilia	Riparto compartecipazione Sicilia	TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d=(a+b+c)	e	f	g=(e+f)	h	i=(g+h)	l	m	n =(i+l+m)
PIEMONTE	80	80	80	240	3.021.422	0	3.021.422	431.921	3.453.343		173.622	**3.626.965**
LOMBARDIA	90	90	90	270	3.399.101	0	3.399.101	485.911	3.885.012		195.324	**4.080.336**
VENETO	40	40	50	130	1.636.604	0	1.636.604	233.957	1.870.561		94.045	**1.964.606**
LIGURIA	35	35	35	105	1.321.872	0	1.321.872	188.965	1.510.837		75.960	**1.586.797**
EMILIA ROMAGNA	85	60	60	205	2.580.799	0	2.580.799	368.932	2.949.731		148.302	**3.098.033**
TOSCANA	75	78	78	231	2.908.119	0	2.908.119	415.724	3.323.843		167.111	**3.490.954**
UMBRIA	27	27	27	81	1.019.730	0	1.019.730	145.774	1.165.504		58.597	**1.224.101**
MARCHE	25	25	25	75	944.195	0	944.195	134.975	1.079.170		54.257	**1.133.427**
LAZIO	85	85	85	255	3.210.261	0	3.210.261	458.916	3.669.177		184.473	**3.853.650**
ABRUZZO	20	20	20	60	755.356	0	755.356	107.980	863.336		43.405	**906.741**
MOLISE	20	20	20	60	755.356	0	755.356	107.980	863.336		43.405	**906.741**
CAMPANIA	80	80	80	240	3.021.422	0	3.021.422	431.921	3.453.343		173.622	**3.626.965**
PUGLIA	100	120	120	340	4.280.348	0	4.280.348	611.888	4.892.236		245.964	**5.138.200**
BASILICATA	25	25	25	75	944.194	0	944.194	134.975	1.079.169		54.257	**1.133.426**
CALABRIA	25	25	25	75	944.194	0	944.194	134.975	1.079.169		54.257	**1.133.426**
SICILIA (*)	100	50	100	250	3.147.315	0	3.147.315	449.918	3.597.233	-1.766.601		**1.830.632**
T O T A L I	**912**	**860**	**920**	**2.692**	**33.890.288**	**0**	**33.890.288**	**4.844.712**	**38.735.000**	**-1.766.601**	**1.766.601**	**38.735.000**

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11% sulla relativa quota finale spettante.

16A01931

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sanitario nazionale (FSN) 2013 e 2014 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento del fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 120/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che all'art. 28, comma 8, stabilisce che le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 del medesimo articolo, sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire (41.316.551,93 euro) al Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui al predetto art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art. 1, comma 561, dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015 l'importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero professionale, di cui al citato art. 28, comma 8, della suindicata legge n. 488/99, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, venga ripartito annualmente, con i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni, all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;

Vista la predetta legge n. 190/2014, che, all'art. 1, comma 563, stabilisce altresì che le disposizioni del comma 561 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Viste le proprie delibere n. 53/2014 e n. 52/2015, relative rispettivamente al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le quali accantonano, ciascuna per la propria annualità, la somma di 30.152.000 euro, a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Viste le note del Ministero della salute n. 9571 del 20 novembre 2014 e n. 1393 del 19 marzo 2015 con le quali sono state trasmesse, rispettivamente, la proposta di riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro a valere sulle risorse del FSN per il 2013 e la proposta di riparto, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana della somma di 30.152.000 euro a valere sulle risorse del FSN per il 2014, per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria;

Considerato che la somma di 30.152.000 euro viene ripartita, per ciascuna delle annualità, 2013 e 2014, in base al numero dei dirigenti sanitari di ciascuna regione che hanno optato per la libera professione intramuraria (dati relativi rispettivamente ai conti annuali 2012 e 2013);

Viste le intese della Conferenza Stato-Regioni sulle sopracitate proposte di riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, sancite, rispettivamente, nella seduta del 16 ottobre 2014 (Rep. Atti 136/CSR) e nella seduta del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 35/CSR);

Tenuto conto dell'esame delle proposte svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del FSN 2013 vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge n. 448/1998 — viene ripartito, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, l'importo di 30.152.000 euro destinato ai dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria.

2. A valere sulle disponibilità del FSN 2014 vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge n. 448/1998 — viene ripartito, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, l'importo di 30.152.000 euro destinato ai dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria.

Si allegano le tabelle di riparto relative alle risorse sopraindicate nei punti 1 e 2. Tali tabelle costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 399

ALLEGATO

FSN 2013: RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO

(Articolo 28, comma 8, della L. 488/1999)

(importi in unità di euro)

REGIONI	N° Dirigenti ruolo sanitario	Assegnazione Lorda	Compartecipazione della Regione Siciliana	Riparto della quota di compartecipazione	TOTALE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d	e = (b+c+d)
PIEMONTE	9.671	2.638.365		148.113	**2.786.478**
LOMBARDIA	15.810	4.313.158		242.134	**4.555.292**
VENETO	8.685	2.369.372		133.013	**2.502.385**
LIGURIA	4.013	1.094.795		61.460	**1.156.255**
EMILIA ROMAGNA	9.944	2.712.842		152.295	**2.865.137**
TOSCANA	8.475	2.312.082		129.796	**2.441.878**
UMBRIA	2.133	581.908		32.667	**614.575**
MARCHE	3.328	907.918		50.969	**958.887**
LAZIO	9.507	2.593.624		145.602	**2.739.226**
ABRUZZO	2.892	788.972		44.292	**833.264**
MOLISE	641	174.873		9.817	**184.690**
CAMPANIA	11.154	3.042.945		170.826	**3.213.771**
PUGLIA	6.980	1.904.227		106.901	**2.011.128**
BASILICATA	1.398	381.391		21.411	**402.802**
CALABRIA	4.554	1.242.386		69.746	**1.312.132**
SICILIA (*)	11.338	3.093.142	-1.519.042		**1.574.100**
TOTALE	**110.523**	**30.152.000**	**-1.519.042**	**1.519.042**	**30.152.000**

Fonte dei dati: Conto Annuale 2012

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art.1, comma 830, della Legge n.296/2006, operando sull'intera quota teorica spettante alla Regione Siciliana.

FSN 2014: RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO

(Articolo 28, comma 8, della L. 488/1999)

(importi in unità di euro)

REGIONI	N° Dirigenti ruolo sanitario	Assegnazione Lorda	Compartecipazione della Regione Siciliana	Riparto della quota di compartecipazione	TOTALE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d	e = (b+c+d)
PIEMONTE	9.539	2.639.805		146.082	**2.785.887**
LOMBARDIA	15.754	4.359.732		241.261	**4.600.993**
VENETO	8.840	2.446.365		135.378	**2.581.743**
LIGURIA	3.973	1.099.480		60.844	**1.160.324**
EMILIA ROMAGNA	9.836	2.721.996		150.631	**2.872.627**
TOSCANA	8.433	2.333.732		129.146	**2.462.878**
UMBRIA	2.148	594.433		32.895	**627.328**
MARCHE	3.265	903.550		50.001	**953.551**
LAZIO	9.250	2.559.827		141.657	**2.701.484**
ABRUZZO	2.887	798.943		44.212	**843.155**
MOLISE	624	172.685		9.556	**182.241**
CAMPANIA	10.931	3.025.024		167.400	**3.192.424**
PUGLIA	6.669	1.845.566		102.131	**1.947.697**
BASILICATA	1.408	389.647		21.563	**411.210**
CALABRIA	4.364	1.207.686		66.831	**1.274.517**
SICILIA (*)	11.034	3.053.529	-1.499.588		**1.553.941**
TOTALE	**108.955**	**30.152.000**	**-1.499.588**	**1.499.588**	**30.152.000**

Fonte dei dati: Conto Annuale 2013

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art.1, comma 830, della Legge n.296/2006, operando sull'intera quota teorica spettante alla Regione Siciliana.

16A01932

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determina n. 81/2016 del 20 gennaio 2016, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina ABC».

Nell'estratto della determinazione n. 81/2016 del 20 gennaio 2016, relativa al medicinale per uso umano VENLAFAXINA ABC, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2016, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione: «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039486143 (in base 10) 15P0PZ (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,07. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,52.

Confezione: «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039486194 (in base 10) 15P0RL (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,54. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,64,

leggasi:

Confezione: «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039486143 (in base 10) 15P0PZ (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,54. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,64.

Confezione: «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039486194 (in base 10) 15P0RL (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,07. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,52.

16A01838

Rettifica relativa all'estratto della determina n. 48/2016 del 20 gennaio 2016, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Cipla».

Nell'estratto della determinazione n. 48/2016 del 20 gennaio 2016, relativa al medicinale per uso umano IMATINIB CIPLA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2016, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: si intenda aggiunto il seguente sito responsabile della produzione, confezionamento primario e secondario del prodotto finito:

Cipla Ltd. (Unit *X)* - Plot No. L-139, S-103 & M-62, Verna Industrial Estate, Verna Goa - 403 722 India.

16A01839

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortiment»

Estratto determina n. 273/2016 del 22 febbraio 2016

Medicinale: CORTIMENT.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.A., via Senigallia, 18/2, 20161 Milano - Italia.

Confezioni:

«9 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043461019 (in base 10) 19GBDV (in base 32);

«9 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043461021 (in base 10) 19GBDX (in base 32);

«9 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043461033 (in base 10) 19GBF9 (in base 32);

«9 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043461045 (in base 10) 19GBFP (in base 32);

«9 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043461058 (in base 10) 19GBG2 (in base 32);

«9 mg compresse a rilascio prolungato» 80 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043461060 (in base 10) 19GBG4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

Principio attivo: 9 mg di budesomide;

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Acido stearico (E570);

Lecitina (soia) (E322);

Cellulosa microcristallina (E460);

Idrossipropilcellulosa (E463);

Lattosio monoidrato;

Silice colloidale idrata (E551);

Magnesio stearato (E470b);

Rivestimento in film della compressa:

Copolimero di acido metacrilico - metilmetacrilato (1:1);

Copolimero di acido metacrilico - metilmetacrilato (1:2);

Talco (E553b);

Titanio diossido (E171);

Trietilcitrato.

Produttori del principio attivo:

Sicor S.r.l., Tenuta S. Alessandro, 13048 Santhià (Vercelli) - Italy;

Minakem Dunkerque Production, 224 Avenue De La Dordogne, Zone d'entreprises du Nord Gracht, 59 640 Dunkerque - France;

Solo Micronizzazione del principio attivo:

Micro-Macinazione SA, CH-6995 Molinazzo di Monteggio - Lugano, Switzerland.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Cosmo S.p.A. via C. Colombo, 1, 20020 - Lainate, Milan, Italy.

Indicazioni terapeutiche: Cortiment è indicato negli adulti per indurre la remissione nei pazienti con colite ulcerosa (CU) attiva da lieve a moderata nei casi in cui il trattamento con 5-ASA non è sufficiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «9 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043461033 (in base 10) 19GBF9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 82,34.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 135,90.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cortiment è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01841

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Aurobindo».

Estratto determina n. 261/2016 del 22 febbraio 2016

Medicinale: METFORMINA AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (Varese).

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 040592053 (in base 10), 16QSPP (in base 32);

«850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 040592065 (in base 10), 16QSQ1 (in base 32);

«850 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 040592077 (in base 10), 16QSQF (in base 32);

«1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 040592089 (in base 10), 16QSQT (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 500 mg, 850 mg, 1000 mg di metformina cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metformina Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01845

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil Tosse Irritante».

Con la determinazione n. aRM - 36/2016 - 8055 del 15 febbraio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sanofi S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LISOMUCIL TOSSE IRRITANTE;

confezione: A.I.C. n. 018129080;

descrizione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01846

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cloruro Gambro Dasco».

Con la determinazione n. aRM - 37/2016 - 2508 del 15 febbraio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Gambro Dasco S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SODIO CLORURO GAMBRO DASCO.

Confezioni:

031006024 - "0,9% soluzione per infusione" sacca 250 ml;

031006036 - "0,9% soluzione per infusione" sacca 500 ml;

031006051 - "0,9% soluzione per infusione" sacca 1000 ml;

031006075 - "0,9% soluzione per infusione" sacca 2000 ml;

031006087 - "0,9% soluzione per infusione" sacca 3000 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01847

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fludarabina Mylan Generics».

Con la determinazione n. aRM - 38/2016 - 2322 del 15 febbraio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FLUDARABINA MYLAN GENERICS.

Confezioni:

039204019 - "50 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione" 1 flaconcino in vetro da 50 mg;

039204021 - “50 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione” 5 flaconcini in vetro da 50 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01848

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Eurogenerici».

Con la determinazione n. aRM - 39/2016 - 1561 del 15 febbraio 2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della EG S.p.a., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVOFLOXACINA EUROGENERICI.

Confezioni:

040082012 - “5 mg/ml soluzione per infusione” 1 sacca da 50 ml ;

040082024 - “5 mg/ml soluzione per infusione” 5 sacche da 50 ml;

040082036 - “5 mg/ml soluzione per infusione” 20 sacche da 50 ml;

040082048 - “5 mg/ml soluzione per infusione” 1 sacca da 100 ml;

040082051 - “5 mg/ml soluzione per infusione” 5 sacche da 100 ml;

040082063 - “5 mg/ml soluzione per infusione” 20 sacche da 100 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A01849

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Sulfadimetossina 20%» e «Tiamulin HF 125».

Estratto provvedimento n. 144 del 18 febbraio 2016

Medicinali veterinari:

SULFADIMETOSSINA 20% - A.I.C. n. 103357;

TIAMULIN HF 125 - A.I.C. n. 103432.

Titolare A.I.C: DOX - AL Italia S.p.A., piazzale Cadorna n. 10 - 20123 Milano.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA, A.1: Modifica del nome/o dell’indirizzo del titolare dell’A.I.C.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la modifica dell’indirizzo della sede legale della società titolare dell’A.I.C., DOX-AL Italia S.p.A.

da: largo Donegani n. 2 - 20121 Milano

a: piazzale Cadorna n. 10 - 20123 Milano

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all’impresa interessata.

16A01912

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folltropin».

Estratto provvedimento n. 145 del 18 febbraio 2016

Medicinale veterinario: FOLLTROPIN 700 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. n. 103739013.

Titolare A.I.C: Bioniche Animal Health Europe Ltd, Bracetown Business, Clonee - Dublin 15 (Irlanda).

Oggetto del provvedimento: procedura di mutuo riconoscimento: IE/V/0126/IA/036/G.

Si conferma l’eliminazione del sito Propak Health, 3-4 Ballyboggan, Industrial Estate, Finglas, Duplin 11, per la responsabilità del rilascio dei lotti di prodotto finito.

Per effetto della suddetta variazione, il foglietto illustrativo e le etichette devono essere modificate come segue:

nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e del titolare dell’autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi (foglietto illustrativo) e nome indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (etichette):

titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: Bioniche Animal Health Ltd, Bracetown Business, Clonee - Dublin 15, Irlanda;

titolare dell’autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Vetoquinol SA, Magny Vernois - 70200 Lure, France.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all’impresa interessata.

16A01913

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincodox 110», 110 mg/g polvere solubile per uso orale per suini.

Estratto provvedimento n. 137 del 17 febbraio 2016

Medicinale veterinario: LINCODOX 110, 110 mg/g polvere solubile per uso orale per suini.

Confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104016011.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in largo Donegani n. 2 - 20121 Milano.

Oggetto del provvedimento:

Variazione: inserimento avvertenza ambientale.

Si autorizza, al paragrafo 6.6. - Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo - del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relativo paragrafo della etichetta esterna/interna/foglietto illustrativo del prodotto, la modifica come di seguito descritta:

Inserimento della frase: “Si raccomanda di raccogliere gli effluenti di allevamento nei luoghi di raccolta comuni previsti per legge ed utilizzare gli effluenti provenienti da animali trattati diluiti con gli effluenti provenienti da animali non trattati, seguendo le buone pratiche di gestione agronomica”.

L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all’impresa interessata.

16A01914

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effipro Combo».

Estratto provvedimento n. 146 del 19 febbraio 2016

Medicinale veterinario: EFFIPRO COMBO.

A.I.C. n. 104825.

Numero Procedura Europea: UK/V/0543/001-6/IB/002.

Titolare dell'A.I.C.: Virbac Francia, 1ère Avenue 2065 m - LID 06516, Carros - France.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB. A.2.b). Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale - per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale.

Si autorizza la modifica del nome di fantasia del medicinale;

Da: Effipro Combo,

A: Effipro Duo.

Vengono rilasciati gli RCP, relativi ai dosaggi autorizzati per il trattamento dei cani, modificati in conformità alla suddetta variazione.

Le etichette e il foglietto illustrativo devono anch'essi essere aggiornati in accordo alla modifica apportata agli RCP.

I lotti dei medicinali già in commercio possono essere venduti sino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01915

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Lincoban» per suini.

Estratto provvedimento n. 138 del 17 febbraio 2016

Premiscela per alimenti medicamentosi LINCOBAN per suini.

Confezioni:

Sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 103467015;

Sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103467027.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.A. con sede in Viale Corassori, 62 – 41100 Modena.

Oggetto del provvedimento: Variazione: Inserimento avvertenza ambientale.

Si autorizza, al paragrafo 6.6. – Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo – del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relativo paragrafo della etichetta esterna/interna/foglietto illustrativo del prodotto, la modifica come di seguito descritta:

Inserimento della frase: «Si raccomanda di raccogliere gli effluenti di allevamento nei luoghi di raccolta comuni previsti per legge ed utilizzare gli effluenti provenienti da animali trattati diluiti con gli effluenti provenienti da animali non trattati, seguendo le buone pratiche di gestione agronomica.».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01916

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento della «Melarido soc. coop. sociale - Onlus», in Aosta e nomina del commissario liquidatore.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 206, adottata nell'adunanza del 19 febbraio 2016, ha disposto ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, lo scioglimento della societa "Melarido Soc. Coop. Sociale Onlus", via Garin n. 1 - 11100 Aosta - cotituita con atto a rogito Saia Francesco in data 11 luglio 2013, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01181990076 - ed la nomina del dott. Ferriani Corrado di Saint-Christophe (AO) quale commissario liquidatore.

16A01927

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-058) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00